

Manuale per le organizzazioni di volontariato in Alto Adige

Terza edizione aggiornata ed integrata

Edito dal Fondo speciale
per le organizzazioni di volontariato

Abbreviazioni

ACI	Automobile Club d'Italia
art.	articolo
artt.	articoli
cfr.	confronta
CUD	certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
D.M.	decreto ministeriale
D.P.P.	decreto del Presidente della Provincia
€	euro
D.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
IRPEG	imposta sul reddito delle persone giuridiche
IRPEF	imposta sul reddito delle persone fisiche
IVA	imposta sul valore aggiunto
L.P.	legge provinciale
ONLUS	organizzazioni non lucrative di utilità sociale
SIAE	Società Italiana degli Autori ed Editori
TUIR	testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986)

Saluto

Circa un quarto della popolazione altoatesina sopra i 14 anni è impegnato in attività di volontariato. Grazie alla loro attività di volontariato contribuiscono allo sviluppo di importanti valori per la nostra società che non si traducono solo in numeri: si costruiscono infatti rapporti capaci di unire vecchi e giovani, ricchi e meno abbienti.

Le possibilità di impegnarsi in attività di volontariato sono molteplici: dal settore della sanità e attività sociali passando per la cultura, sport e tempo libero fino agli impegni rivolti alla tutela dell'ambiente e agli interventi di protezione civile. La ricchezza delle possibilità d'impegno si ripercchia anche nell'alto numero di organizzazioni di volontariato presenti sul territorio; sono infatti quasi 2.000 le organizzazioni già iscritte nel registro provinciale delle associazioni di volontariato. A queste si rivolge il presente manuale che mi auguro possa essere un valido strumento di aiuto e di sostegno per l'attività dei molti volontari e volontarie.

A tutti coloro che si impegnano per il benessere della nostra società è rivolta la mia piena riconoscenza e il mio più sincero ringraziamento.

Il Presidente del Comitato di gestione
del fondo speciale per il volontariato



Dott. Luis Durnwalder
Presidente della Provincia

Prefazione

Il Comitato di gestione del Fondo speciale per l'attività di volontariato ha dato incarico all'Ufficio NPO di rielaborare il manuale per le organizzazioni di volontariato. Nella redazione della terza edizione del manuale l'Ufficio NPO ha colto l'occasione per apportare alcune modifiche, facendo tesoro delle esperienze maturate nel campo della consulenza alle associazioni, nonché dei suggerimenti espressi dalle varie organizzazioni. Naturalmente si è tenuto anche conto dei cambiamenti intervenuti dopo la pubblicazione della seconda edizione nell'anno 2003.

Il manuale è concepito come guida pratica nel lavoro associativo quotidiano ad uso del personale direttivo delle ormai circa 1.800 organizzazioni iscritte nel registro provinciale.

Essendo il manuale uno strumento pratico, la difficile materia viene descritta in modo chiaro e ordinato. Si è cercato, per quanto possibile, di evitare l'uso di definizioni scientifiche e i riferimenti normativi sono stati riportati in genere nelle note.

Le questioni più frequenti sono state trattate sulla scorta di una serie di esempi concreti. Negli allegati il lettore/la lettrice troverà alcuni importanti schemi tipo e modelli da utilizzare per la propria associazione.

Il presente manuale fa riferimento ad altre forme giuridiche o a disposizioni speciali solo se sono in qualche modo collegate con le organizzazioni di volontariato. Per eventuali approfondimenti si rinvia pertanto alla relativa letteratura specifica.

Ringraziamo sentitamente per il fattivo aiuto il dott. Christoph Pichler dell'Ufficio Affari del gabinetto nonché il dott. Lucca Cattani, direttore dell'Ufficio SIAE di Bolzano. Un ringraziamento particolare va al coautore dott. Josef Haller, che ha fornito un contributo essenziale alla redazione di questo manuale.

Moritz Schvienbacher
Ufficio NPO

Indice

PARTE GENERALE	1-30
L'attività di volontariato	2-5
L'organizzazione di volontariato	2
La costituzione di un'organizzazione di volontariato	3
Le forme associative previste dal codice civile	6-10
L'associazione riconosciuta	6-8
Riconoscimento ed iscrizione	6
Doveri dell'associazione riconosciuta	7
Vantaggi del riconoscimento	8
L'associazione non riconosciuta ..	8-10
Considerazioni generali	8
Ordinamento interno	9
Patrimonio e responsabilità	9
Acquisto di immobili	9
Considerazioni finali	10
Il registro provinciale	11-30
Suddivisione	11
Presupposti per l'iscrizione	12
Domanda e documentazione	13
Cancellazione dal registro provinciale	14
Gli effetti dell'iscrizione	17
Obblighi	17
Redazione del bilancio consuntivo	17
Il controllo da parte dei revisori dei conti	18
Agevolazioni	20
Come avviene l'iscrizione?	23
Tutela dei dati personali	24
Organizzazioni di volontariato e ONLUS	25
Organizzazioni di promozione sociale	26
Un apposito registro delle associazioni?	27
In cosa si differenziano le associazioni di promozione sociale dalle organizzazioni di volontariato?	28
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	29
IMPOSTA SUL REDDITO	31-55
Imposta sul reddito	32-46
Cos'è un ente non commerciale?	33
Entrate associative non imponibili delle organizzazioni di volontariato	34
Considerazioni generali	34
Quote associative	34
Contributi alle spese	34
Raccolte	36
Offerte	36
Contributi di enti pubblici	38
Servizi convenzionati	38
Contributi di enti privati e fondi	39
Pubblicità e sponsorizzazione	39
Attività commerciali marginali	42
Vendite occasionali in concomitanza con manifestazioni	42
Vendita di beni acquisiti dall'organizzazione a titolo gratuito	42
Vendita di beni autoprodotti	43
Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di varie manifestazioni	43
Prestazione di servizi	43
Redditi soggetti ad imposta	47-55
Considerazioni generali	47
Redditi fondiari	47
Redditi di capitale	48
Attività commerciali	48
Attività commerciali occasionali	49
Attività commerciali abituali	49
Attività considerate in ogni caso commerciali	49
Redditi diversi	50
Comunicazione all'amministrazione finanziaria – Modello EAS	52
Il modello EAS	52
Quali associazioni/organizzazioni non-profit sono esonerate?	53
Quali associazioni sono tenute a compilare il modello in forma semplificata?	54
IMPOSTE INDIRETTE	57-66
Imposta sul valore aggiunto e contabilità	58-63
Considerazioni generali	58
Ambito di applicazione	58
Obblighi	59
Organizzazioni di volontariato	59

Regime IVA per gli acquisti	60
Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per fatture estere	60
Contabilità – Norme di diritto civile	61
Redazione di un bilancio preventivo	62
Normativa relativa alla contabilità fiscale	64-66
Contabilità semplificata	64
Contabilità ordinaria.....	65

ALTRE IMPOSTE E TASSE 67-74

Imposta di registro	68
Esenzione per le organizzazioni di volontariato	68
Imposta di bollo	68
Imposta sulle successioni e sulle donazioni	69
Imposte ipotecarie e catastali.....	69
Tasse sulle concessioni governative	69
Imposta regionale sulle attività produttive IRAP	70
Esenzione per le organizzazioni di volontariato	71
Imposta sulla pubblicità	72

IMPOSTE SULLE MANIFESTAZIONI ... 75-102

Considerazioni generali	76-77
L'imposta sugli intrattenimenti	78-82
Considerazioni generali	78
Attività soggette all'imposta	78
Base imponibile	79
Esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti.....	81
Versamenti	81
Fatturazione per sponsorizzazioni	82
Spettacoli	83-87
Considerazioni generali	83
Esercizio occasionale delle attività	85
Organizzazioni di volontariato	85
Documentazione delle entrate	85
Esenzioni	86
Diritti d'autore	88-93
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ed i suoi compiti	88
Determinazione dell'imponibile	89

Diritti d'autore ed imposta sugli intrattenimenti	89
Quando sono dovuti i diritti d'autore?	90
Manifestazioni di sorte locali	94-97
Considerazioni generali	94
Comunicazione della manifestazione	94
Manifestazioni non soggette a previa comunicazione	95
Enpals	98-102
Musicisti e artisti come collaboratori	98
Musicisti, che si esibiscono gratuitamente	98
Musicisti dilettanti.....	99
Musicisti aderenti ad una cooperativa	99
Gruppi musicali legalmente costituiti come impresa.....	100
Musicisti stranieri	100
DJ dilettanti sottoposti all'obbligo di iscrizione all'ENPALS	100

SPESE, RIMBORSI E COMPENSI 103-118

Considerazioni generali	104-105
Rimborsi e compensi	106-117
Rimborso delle spese	106
Lavoro autonomo occasionale	106
Collaborazione coordinata e continuativa – lavoro a progetto	107
Obblighi per l'associazione	109
Personale dipendente	110
Prestazioni occasionali di tipo accessorio – voucher	111
Compensi non soggetti ad imposta fino a 7.500 euro	113
Collaboratori stranieri	115
Adempimenti come sostituto d'imposta	115
Altre uscite	116
Acquisto di beni (investimenti)	118

ALLEGATI	119-161
INDIRIZZI UTILI	162
BIBLIOGRAFIA	163
GLI AUTORI	164

Parte generale

L'attività di volontariato

La legge provinciale “Disciplina del volontariato e della promozione sociale” definisce l'attività di volontariato¹. Per essere considerata tale, l'attività deve essere prestata dall'aderente all'associazione in modo personale, spontaneo e senza lucro diretto o indiretto. La collaborazione avviene solo per fini di solidarietà umana e di senso di responsabilità sociale.

Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese sostenute per l'attività. Le regole del rimborso spese sono descritte più dettagliatamente nel capitolo “Spese e compensi”.

✓ **Indicazione:** *vedi modello per il rimborso spese negli allegati.*

L'organizzazione di volontariato

Le organizzazioni di volontariato² sono organismi di persone liberamente costituiti che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso le prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti.

Esse possono però anche assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari a migliorare i servizi oppure a rendere più efficiente lo svolgimento dell'attività.

Possono assumere qualsiasi forma giuridica che appaia loro la più adatta per il raggiungimento delle loro finalità, purché non sia in contraddizione con lo scopo della solidarietà. Di regola vengono scelte le forme giuridiche dell'associazione non riconosciuta o riconosciuta. Nel prossimo capitolo le due forme giuridiche verranno descritte più estesamente.

L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni devono rispondere a tutti i requisiti previsti dalla legge provinciale. Questi requisiti verranno elencati singolarmente al punto “Presupposti per l'iscrizione”.

¹ Legge provinciale n. 11/1993.

² Cfr. art. 3 L.P. n. 11/1993.

La costituzione di un'organizzazione di volontariato

Per costituire un'organizzazione di volontariato sono a disposizione, sostanzialmente, due possibilità:



L'atto pubblico viene redatto da un notaio presente all'assemblea costitutiva che successivamente predispose d'ufficio la registrazione.

La costituzione mediante atto pubblico è sempre necessaria, qualora l'organizzazione interessata intenda essere riconosciuta come persona giuridica. Infatti, l'atto pubblico è un presupposto per il riconoscimento come persona giuridica.

Per l'iscrizione nel registro provinciale non è richiesto l'atto pubblico.

Se si costituisce un'organizzazione a mezzo di **scrittura privata** la forma rimane libera. La relativa procedura è semplice: si convocano i soci fondatori e si procede alla costituzione. In un verbale si annotano le persone presenti (indicando i dati anagrafici) e tutte le deliberazioni (approvazione dello statuto, elezione degli organi ecc.); detto verbale va sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il verbale di costituzione forma, assieme allo statuto dell'associazione, l'atto costitutivo che successivamente viene presentato anche all'Ufficio del Registro per la registrazione³.

Si fa presente che la registrazione non è necessaria per l'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato, ma viene consigliata dall'Ufficio Affari del gabinetto. La registrazione può avvenire anche dopo l'i-

³ Secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio competente, attualmente la registrazione costa € 168,00.

scrizione nel registro provinciale, in quanto l'associazione iscritta è esente dall'imposta di registro.

N.B.: *Con un atto costitutivo registrato un'organizzazione può in ogni caso garantire maggiore tutela giuridica agli aderenti e a terzi.*

Procedimento per la costituzione di un'organizzazione di volontariato

Costituzione formale

atto pubblico (notaio)

Scrittura privata con varie opzioni

- con autenticazione (notaio)
- con registrazione (Ufficio del Registro)
- senza autenticazione
- senza registrazione

Richiesta di attribuzione del codice fiscale

presso l'Ufficio delle imposte competente

Inizio attività

1. Ammissione degli aderenti
2. apertura di un conto bancario
3. predisposizione dei libri (registro di protocollo, libro di cassa)

Richiesta di iscrizione nel registro provinciale


presso l'Ufficio Affari del gabinetto

N.B. : L'Ufficio Affari del gabinetto consiglia di far registrare gli statuti presso il competente Ufficio del registro ad avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato.

In presenza di un atto costitutivo registrato, l'amministrazione finanziaria deve accertare l'effettiva attività dell'associazione, altrimenti si presume che l'associazione svolga l'attività secondo lo statuto. In assenza di un atto costitutivo registrato l'onere di provare la propria attività è a carico dell'associazione stessa.

Le forme associative previste dal codice civile

Il codice civile suddivide le associazioni in due gruppi:



L'associazione riconosciuta

Riconoscimento ed iscrizione

Per il riconoscimento come persona giuridica di diritto privato e l'iscrizione nel relativo registro delle associazioni operanti in Alto Adige è competente l'Ufficio Affari del gabinetto situato a Bolzano, via Crispi 3 (Palazzo provinciale I, 3. piano). Il riconoscimento avviene tramite decreto del Presidente della Provincia.

La domanda, redatta su carta da bollo (sono esentate dall'imposta di bollo le associazioni che sono già iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato o all'anagrafe ONLUS), va motivata e deve indicare il numero di aderenti all'associazione.

✘ **Eccezione:** *Organizzazioni che operano anche al di fuori della provincia di Bolzano, necessitano di essere riconosciute come persone giuridiche a livello nazionale e per tale scopo devono rivolgersi al Commissariato del governo; lo stesso vale per le associazioni religiose.*



La domanda di riconoscimento come persona giuridica va corredata della seguente documentazione:

- copia autenticata da notaio dell'atto costitutivo pubblico (statuto e verbale di costituzione);
- estratto del verbale, da cui risulta la deliberazione dell'assemblea dei soci relativa alla domanda di riconoscimento;
- conferma e documentazione relative al patrimonio dell'associazione⁴ (è necessario un patrimonio minimo);
- bilancio preventivo e consuntivo;
- relazione sulle attività;
- nome e codice fiscale dei membri del direttivo;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che per il/la presidente non sussistono motivi di incompatibilità⁵.

Doveri dell'associazione riconosciuta

L'ordinamento interno dell'associazione riconosciuta è disciplinato dal codice civile.

Successive modifiche allo statuto devono essere presentate per l'approvazione al competente Ufficio Affari del gabinetto entro 30 giorni dalla deliberazione, dotate di autenticazione notarile.

La nuova elezione del direttivo oppure la sostituzione di un suo singolo membro devono essere comunicati all'Ufficio trasmettendo il relativo estratto del verbale dell'assemblea dei soci.

Lo scioglimento dell'organizzazione deve essere reso noto all'Ufficio trasmettendo una copia autenticata da un notaio della deliberazione dell'assemblea plenaria.

Nella delibera di scioglimento l'assemblea dei soci può anche nominare i liquidatori, i cui nomi devono essere comunicati al Presidente del Tribunale.

In ogni caso il Tribunale deve essere informato della delibera di scioglimento al fine di poter iniziare la procedura di liquidazione. I liquida-

⁴ L'importo minimo è stato definito con Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2001, n. 53/1.1.

⁵ Artt. 36-38 del codice civile.

tori, entro 15 giorni, devono comunicare la loro nomina all'Ufficio Affari del gabinetto, in quanto essi devono essere registrati nel registro delle persone giuridiche. Ultimata la liquidazione si dichiara l'estinzione della persona giuridica mediante decreto del Presidente della Provincia.



Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere presentata all'organo di vigilanza (Ufficio Affari del gabinetto) la seguente documentazione:

- la relazione sull'attività svolta,
- il bilancio consuntivo approvato,
- la relazione dei revisori dei conti (se prevista).

Vantaggi del riconoscimento

L'associazione riconosciuta è un soggetto giuridico avente capacità di agire ed autonomia complete. Un importante vantaggio del riconoscimento sta nel fatto che il patrimonio dell'associazione è completamente separato dal patrimonio dei suoi soci.

Se un'associazione riconosciuta si indebita, i suoi creditori possono rivalersi solo sul patrimonio dell'associazione e non su quello dei suoi funzionari o soci.

N.B.: Si consiglia di soppesare i vantaggi e gli obblighi, prima di richiedere il riconoscimento.

L'associazione non riconosciuta

Considerazioni generali

La maggior parte delle associazioni e organizzazioni non profit dell'Alto Adige sono associazioni non riconosciute⁶. Anche fra le 1.900 organizza-

⁶ Artt. 36-38 del codice civile.

zazioni iscritte nel registro provinciale, le associazioni non riconosciute rappresentano di gran lunga la maggioranza.

A questo proposito va rilevato che per molte organizzazioni minori l'onere del procedimento di riconoscimento e/o gli obblighi ad esso collegati sono troppo gravosi. Inoltre, spesso un patrimonio associativo troppo esiguo è preclusivo del riconoscimento.

Ordinamento interno

Nel suo ordinamento interno l'associazione non riconosciuta non è sottoposta a regole formali così rigide come l'associazione riconosciuta. Gli organi, la struttura dell'organizzazione nonché l'ammissione e l'espulsione dei soci possono essere regolamentate a piacimento, a differenza delle associazioni riconosciute.

In pratica, tuttavia, nell'accordo dei soci, vale a dire nello statuto, si trovano procedure e regolamentazioni simili a quelle previste per legge per l'associazione riconosciuta.

Le associazioni non riconosciute sono rappresentate in giudizio dalla persona che nell'associazione riveste la carica più elevata.

Patrimonio e responsabilità

I contributi degli associati ed i beni di investimento acquistati costituiscono il patrimonio comune dell'associazione, detto fondo comune. Finché dura l'associazione il patrimonio le appartiene ed i singoli associati non possono pretendere la loro quota, né in caso di recesso dall'associazione, né in caso di scioglimento della stessa.

Per le obbligazioni assunte dall'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione. Se non dovesse essere sufficiente, di queste obbligazioni rispondono le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Acquisto di immobili

Se un'associazione non riconosciuta acquista beni immobili (uffici, edifici o terreni), l'iscrizione nel libro fondiario del diritto di proprietà a favore dell'associazione avviene a nome del rappresentante legale.

Considerazioni finali

Sia la legge statale che la legge provinciale in materia di volontariato prevedono che le organizzazioni siano libere di scegliere la forma giuridica che preferiscono, purché sia adatta al perseguimento delle loro finalità e sia compatibile con lo scopo solidaristico.

In pratica, però, la scelta si restringe alle forme giuridiche dell'associazione riconosciuta e dell'associazione non riconosciuta.

Il registro provinciale

Suddivisione


Il registro provinciale delle organizzazioni di volontariato viene tenuto ed amministrato dall'Ufficio Affari del gabinetto. Le associazioni di volontariato si possono fare iscrivere in questo registro, nella misura in cui rispondano ai presupposti previsti dalla legge.

Il registro è suddiviso in quattro sezioni:



L'iscrizione avviene nella sezione corrispondente all'attività prevalente. Un'organizzazione si può fare iscrivere anche, in presenza di determinati requisiti, in diverse sezioni. L'iscrizione è disposta con decreto del Presidente della Provincia ed è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge.

Numero delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale.



Presupposti per l'iscrizione

Per l'iscrizione la legge provinciale prescrive una serie di importanti presupposti. Ogni organizzazione che intenda iscriversi deve inserire nell'atto costitutivo o nello statuto i seguenti punti:

- l'organizzazione lavora senza scopo di lucro;
- tutte le cariche associative sono elettive e vengono svolte gratuitamente;
- le prestazioni degli aderenti sono gratuite;
- la struttura è democratica e non è ammesso un diritto di voto plurimo;
- l'ammissione e l'esclusione di aderenti avviene in base a determinati criteri;
- gli aderenti hanno diritti e obblighi prefissati;
- esclusione di qualsiasi forma di adesione temporanea all'associazione;

- l'organizzazione deve predisporre annualmente un bilancio consuntivo, che viene presentato per l'approvazione all'assemblea degli aderenti;
- l'assemblea degli aderenti viene convocata annualmente. Va fissato un quorum necessario alla formazione di deliberazioni valide;
- in caso di scioglimento i beni che residuano sono devoluti ad un'altra organizzazione operante con finalità simili. In nessun caso i beni che residuano possono essere distribuiti fra gli aderenti;
- l'operato dell'organizzazione non deve essere rivolto esclusivamente ai propri aderenti, ma anche a destinatari esterni.



L'Ufficio Affari del gabinetto consiglia inoltre di stabilire nello statuto che

- si deve convocare l'assemblea degli aderenti quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli stessi;
- per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione è necessaria una maggioranza qualificata (stabilendo un quorum⁷).

Domanda e documentazione

Hanno diritto di iscriversi nel registro provinciale le associazioni di volontariato che perseguono, sul territorio provinciale, le finalità di cui all'art. 1 della legge provinciale, che svolgono la propria attività da almeno un anno, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

Non è previsto alcun termine di presentazione. La domanda va redatta su carta da bollo. Vanno allegati i documenti indicati nel seguente modello.

⁷ Per deliberare la modifica dello statuto è richiesta la presenza di tre quarti dei soci e l'approvazione da parte della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la destinazione del patrimonio è necessaria l'approvazione di tre quarti dei soci.

Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione l'organizzazione può fare ricorso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, alla Giunta provinciale.

N.B.: *Con la modifica della legge provinciale⁸, nel gennaio 2010 è stato inserito un nuovo onere per l'iscrizione nel registro provinciale: l'organizzazione di volontariato deve svolgere la propria attività da almeno un anno. Questa disposizione è stata introdotta perché non si può partire dal presupposto che in futuro queste organizzazioni continueranno ad esistere e a svolgere la loro attività istituzionale. Inoltre, se l'associazione è neocostituita non è ancora disponibile parte della documentazione richiesta, come il bilancio annuale, approvato da parte dell'assemblea degli aderenti, o la relazione sull'attività svolta, che serve ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.*

Cancellazione dal registro provinciale

Qualora un'organizzazione iscritta perda uno o più dei presupposti sopracitati, ad es. a causa del riorientamento della sua attività, può essa stessa richiedere la cancellazione dal registro presso l'Ufficio Affari del gabinetto. Anche in caso di scioglimento dell'organizzazione va richiesta la cancellazione.

Qualora l'Ufficio competente, che ha anche poteri di controllo, constati che i presupposti sono venuti meno, il Presidente della Provincia, sentito l'Osservatorio provinciale, ordina la cancellazione dell'organizzazione dal registro provinciale attraverso provvedimento motivato.

Contro la cancellazione o il diniego dell'iscrizione l'organizzazione interessata può, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, presentare ricorso alla Giunta provinciale.

⁸ Legge provinciale n. 11/1993, art. 5, c. 4, modificata dalla legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1.

marca da bollo
da € 14,62

Al
Presidente della Provincia
Via Crispi, 3
39100 Bolzano

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
e residente a
in qualità di presidente (o legale rappresentante) dell'organizzazione

chiede

che la stessa sia iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n° luglio 1993, n. 11, nella/e seguente/i sezione/i:

- a) assistenza sociale e sanitaria
- b) attività culturali, educative e di formazione
- c) attività sportive, ricreative e di tempo libero
- d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l'applicazione della legge provinciale n. 11 del 1° luglio 1993. Responsabile del trattamento è la Direttrice dell'Ufficio Affari del gabinetto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. n. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l'accesso ai propri dati, l'estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

DATA

IL PRESIDENTE/LA PRESIDENTE
(o il/la legale rappresentante)

.....

Allegati

1. copia dell'atto costitutivo contrassegnato dal/dalla legale rappresentante su ogni pagina. In mancanza di un atto costitutivo può essere allegato un atto sostitutivo di notorietà o un'autocertificazione in cui si dichiara in quale anno l'organizzazione è stata fondata e che all'atto della fondazione non è stato redatto nessun atto scritto. L'autocertificazione può essere resa davanti al funzionario/alla funzionaria responsabile, oppure essere inviata per posta con allegata una copia della carta d'identità valida del/della legale rappresentante.
2. una copia dello statuto o degli accordi degli aderenti contrassegnato su ogni pagina dal/dalla legale rappresentante
3. una relazione sull'attività svolta
4. una relazione sull'attività progettata
5. questionario
6. dichiarazione di prevalenza dell'attività di volontariato
7. copia della carta d'identità valida del/della legale rappresentante.

Si fa presente che, in caso di dichiarazioni false nell'autocertificazione, si applicano le disposizioni degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

DICHIARAZIONE DI PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
e residente a in via
n. CAP in qualità di presidente (o legale rappresentante)
dell'organizzazione
con sede nel comune di
in via n. CAP
codice fiscale

dichiara

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445/2000,
- sotto la propria responsabilità,

che l'associazione
svolge le proprie attività di volontariato **prevalentemente attraverso i propri soci volontari**, ri-
spettando in ogni caso il **requisito della prevalenza delle prestazioni dei volontari** rispetto alle
prestazioni di lavoratori dipendenti e/o professionisti, e che **i membri del consiglio direttivo svol-
gono la loro attività nell'associazione a titolo volontario.**

DATA

IL PRESIDENTE/LA PRESIDENTE
(o il/la legale rappresentante)

.....

N.B.: L'autocertificazione può essere resa davanti al funzionario/alla funzionaria responsabile, oppure essere inviata per posta. In quest'ultimo caso deve essere allegata una copia della carta d'identità valida del/della legale rappresentante.

Gli effetti dell'iscrizione

Obblighi

a) Comunicazioni all'Ufficio Affari del gabinetto

Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare ogni anno (entro il 31 maggio) all'Ufficio provinciale competente la relazione sull'attività svolta, il rendiconto e la lista delle offerte.

N.B.: Vedi il modello della lista delle offerte in allegato.

Eventuali modifiche dello statuto e degli organi sociali (direttivo, revisori dei conti) devono essere comunicate all'Ufficio entro 30 giorni, trasmettendo la relativa documentazione (estratto del verbale di deliberazione).

b) Obblighi contabili

Le organizzazioni di volontariato sono obbligate per legge a predisporre annualmente il bilancio consuntivo⁹. Il legislatore richiede solamente un contenuto minimo e stabilisce che i beni, i contributi e i lasciti ricevuti devono risultare dal bilancio¹⁰. Questa annotazione deve essere completata con le restanti operazioni, per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.

Redazione del bilancio consuntivo

Il termine “bilancio”, indicato nella legge statale ed in molte leggi regionali, non è riferito, secondo l'opinione dominante, agli obblighi formali e sostanziali di cui alla legislazione civile, bensì ad una “completa ed ordinata” contabilità, che consenta di fornire all'organo di controllo e, tramite questo, alla pubblica opinione un rendiconto dell'attività svolta dall'organizzazione di volontariato.

La legge provinciale n. 11/1993 sancisce “l'obbligo di formazione del rendiconto economico e patrimoniale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti” e stabilisce che tale obbligo nonché le modalità di approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea degli aderenti devono essere previsti negli accordi degli aderenti, nell'atto co-

⁹ Art. 3, c. 3, legge n. 266/1991.

¹⁰ La dottrina sostiene che si tratti di “contenuto minimo”.

stitutivo o nello statuto. A norma del relativo regolamento di esecuzione le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare annualmente, entro il 31 maggio, all'Ufficio Affari del gabinetto della Ripartizione provinciale Presidenza una relazione sull'attività svolta e l'elencazione delle entrate costituite da offerte di privati con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo l'anonimato, quando richiesto.

Il controllo da parte dei revisori dei conti

Nelle società di capitali è previsto per legge che la contabilità venga svolta prevalentemente da revisori dei conti o da una società di revisione. Questa disposizione non vale per le associazioni. Per le associazioni la legge non prevede un organo di controllo, rappresentato ad esempio dai revisori dei conti o revisori di cassa; di conseguenza non vi è l'obbligo di prevederlo nello statuto. Ai fini di una maggiore trasparenza nei confronti degli associati o di terzi è comunque possibile fare svolgere una revisione dei conti.



L'attività dei revisori dei conti può sostanzialmente comprendere: controllo dei libri e raccolta delle scritture contabili (incassi/pagamenti);

- controllo del bilancio annuale (ad es. conto consuntivo, lista d'inventario, lista delle offerte ecc.);
- verifica della corrispondenza del bilancio annuale con i libri;
- valutazione del bilancio annuale.
- L'attività dei revisori dei conti può variare in base all'entità dell'associazione. Nel caso di strutture medio-piccole di regola è sufficiente un controllo a campione dei documenti e delle registrazioni nonché un controllo del bilancio annuale. Per associazioni più grandi può rendersi necessaria una più ampia funzione di controllo.

Assicurazione dei volontari

In base alla legge provinciale l'assicurazione dei volontari non è obbligatoria, come è invece previsto dalla legge statale. Ciononostante si consiglia alle organizzazioni di stipulare delle assicurazioni per coprire o almeno ridurre il rischio della responsabilità civile.

Responsabilità e fondo di garanzia

I rappresentanti legali e i membri del direttivo delle associazioni che non sono iscritte nel registro delle persone giuridiche di diritto privato sono esposti a rischio, in quanto possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio per i debiti dell'associazione. Negli ultimi anni questo fatto è stato spesso criticato dalle associazioni.

Con modifica della legge provinciale¹¹ la Giunta provinciale è stata autorizzata ad istituire un fondo di garanzia per approntare i mezzi finanziari per la copertura parziale di danni straordinari. Presupposto per accedere a questo fondo di garanzia è che parte dei danni sia coperta dall'assicurazione dell'organizzazione di volontariato o dell'organizzazione di promozione sociale. Gli ulteriori presupposti per l'applicazione di questa misura saranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale.

La stipulazione di un'assicurazione è dunque il presupposto per accedere al fondo, che copre la parte del danno non risarcita dall'assicurazione.

N.B.: *Nell'anno 2005 l'Ufficio Affari del gabinetto, in collaborazione con il Comitato di Gestione per il Fondo Speciale per il Volontariato, ha pubblicato la brochure "Responsabilità giuridica e tutela assicurativa nelle associazioni". Per questo motivo questo tema non verrà ulteriormente approfondito nel presente manuale.*

La brochure può essere richiesta nell'Ufficio Affari del gabinetto (Tel. 0471 412130/31 o e-mail: gabinetto@provincia.bz.it).

¹¹ L'art. 5, c. 13, della legge provinciale n. 11/1993 è stato modificato dalla legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1.

Agevolazioni

a) Agevolazioni fiscali dirette e indirette


Esse verranno descritte estesamente nei prossimi capitoli, corredati da vari esempi.

b) Accesso al Fondo speciale

Il Fondo speciale viene alimentato con finanziamenti messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

L'amministrazione del Fondo speciale spetta ad un Consiglio di amministrazione che decide anche sul finanziamento dei progetti presentati.

Possono presentare domanda tutte le organizzazioni iscritte nel registro provinciale. Le domande vanno indirizzate all'Amministrazione provinciale, Ufficio Affari del gabinetto, Palazzo provinciale I – Via Crispi 3, 39100 Bolzano.



TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE:
dal 1° febbraio al 15 marzo
dal 1° settembre al 15 ottobre

Può essere elargito un anticipo massimo del 70% del contributo autorizzato. Il restante 30% viene liquidato dopo la presentazione della relazione finale e di un prospetto delle spese sostenute. Le spese devono essere documentate attraverso le relative ricevute. L'ufficio può anche chiedere la restituzione di contributi che non sono stati utilizzati per le finalità stabilite.



I progetti devono:

- avere carattere di utilità sociale,
- prevedere il coinvolgimento dei volontari¹²,
- essere sussidiari rispetto all'attività della pubblica amministrazione,
- perseguire obiettivi realistici,
- presentare un rapporto costi-benefici favorevole,
- avere una durata adeguata, ma essere a tempo determinato (possono però anche essere pluriennali),
- prevedere almeno il 30% di contributo proprio, di cui almeno 10% deve consistere in risorse finanziarie ed il restante 20% in attività propria di volontariato.



Vengono finanziati preferibilmente i progetti:

- la cui portata è sovracomunale,
- nei quali l'attività di volontariato ha un'incidenza elevata,
- per i quali l'organizzazione gestrice copre almeno il 50% delle spese con risorse proprie (offerte e altro),
- che hanno per oggetto un'attività mirata di informazione e di formazione a favore dei volontari,
- che mirano al reinserimento sociale di gruppi emarginati.

c) Stipula di convenzioni con la pubblica amministrazione

Inoltre, l'iscrizione funge da titolo privilegiato per la stipula di convenzioni con enti pubblici. Va aggiunto che l'organizzazione deve rispondere a tutti i presupposti¹³ di natura tecnica e organizzativa.

¹² In una delibera di massima la Giunta provinciale ha disposto che il contributo proprio dei/delle componenti delle associazioni ai fini della liquidazione dei contributi sia da valutare in 16,00 €/ora.

¹³ Sono indicati nella L. P. n. 11/1993, agli artt. 7 e 8.

★ **Esempio:** Un'organizzazione giovanile iscritta nella sezione b) può ad es. assumere la gestione di un parco giochi. Nell'ambito del trasferimento di questo servizio ad un gestore privato vengono preferite organizzazioni iscritte nel registro provinciale rispetto ad altri concorrenti.

d) Esenzione da pedaggi autostradali¹⁴

Ne sono interessate organizzazioni iscritte operanti nel settore della protezione civile e del soccorso. Sono esentati solo i viaggi di servizio con veicoli attrezzati in conformità alla finalità istituzionale ed immatricolati a nome dell'organizzazione.

Il veicolo deve essere munito dell'apposito contrassegno.

★ **Esempio:** La "Croce Bianca", maggiore organizzazione di soccorso dell'Alto Adige richiede l'esenzione dai pedaggi autostradali per i suoi oltre 200 mezzi di trasporto.

e) Spese postali per riviste delle associazioni

Organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro hanno diritto ad una riduzione per la spedizione di giornali, riviste e libri. A questo scopo è necessario inoltrare apposita domanda¹⁵ all'amministrazione postale "DIREZIONE COMMERCIALE BUSINESS", via Resia 190, 39100 Bolzano (Tel. 0471/531592). Le riduzioni delle spese postali spettano solo se le riviste o pubblicazioni delle organizzazioni non contengono inserzioni pubblicitarie.

f) 5 per mille

Dall'anno 2006 è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito ad organizzazioni che perseguono fini di pubblica utilità ovvero ad organizzazioni di volontariato¹⁶. I termini e le modalità vengono stabiliti ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

¹⁴ Cfr. circolare del Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1997, n. 3973.

¹⁵ Le relative modalità sono disciplinate con regolamento n. 377 del 4 ottobre 2000 e con D.P.C.M. n. 294 del 27 novembre 2002.

¹⁶ 2006: art. 1, c. 337, L. n. 266/2005; 2007: art. 1, c. 1234 - 1237, L. n. 296/2006; 2008: art 3, c. 5 - 11, L. n. 244/2007; 2009: art. 63-bis, D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008; 2010: art. 2, L. n. 191/2009.



Categorie di organizzazioni a cui si può destinare il 5 per mille dell'IRPEF¹⁷:

- organizzazioni iscritte al registro provinciale delle associazioni di volontariato;
- organizzazioni iscritte al registro provinciale delle associazioni di promozione sociale;
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI;
- organizzazioni ed enti iscritti al registro ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate;
- associazioni riconosciute (persone giuridiche private) che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs n. 460/1997;
- enti di ricerca scientifica e universitaria;
- i comuni, per sostenere la loro attività nel settore sociale.

Come avviene l'iscrizione?

Gli enti del volontariato presentano la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando modello e software specifici. Sono tenuti a presentarla anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti. La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel. L'Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito (www.agenziaentrate.it) l'elenco provvisorio degli enti e delle organizzazioni che hanno richiesto l'iscrizione. Le associazioni hanno la possibilità di presentare eventuali correzioni, dopo di che sarà pubblicato l'elenco definitivo. Successivamente i legali rappresentanti dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate ovvero al CONI, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i seguenti documenti¹⁸:

¹⁷ Le organizzazioni ammesse non sono ogni anno le stesse.

¹⁸ Normalmente entro il 30 giugno. Tutti i termini possono variare di anno in anno.

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesta la preesistenza dei requisiti che danno diritto al 5 per mille;
- ricevuta della trasmissione telematica;
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

★ **Esempio:** *Un dipendente decide a seguito della dichiarazione dei redditi (p. es. modello 730) di destinare il 5 per mille dell'imposta sul suo reddito ad un'associazione di volontariato. Per farlo, appone una crocetta sulla rispettiva casella ed inserisce il codice fiscale dell'associazione. Di seguito riportiamo l'esempio di calcolo:*

Reddito complessivo	40.000,00 €
Imposta netta dopo le detrazioni da pagare	5.500,00 €
5 per mille	27,50 €

Alcuni contribuenti decidono di destinare il 5 per mille senza inserire il codice fiscale dell'associazione. Questi importi vengono poi ripartiti in proporzione alle quote assegnate¹⁹.

Tutela dei dati personali

Le organizzazioni di volontariato dispongono generalmente di grosse banche dati. Oltre ai dati personali dei singoli associati raccolgono e gestiscono anche dati personali di partecipanti a corsi, donatori o dei destinatari delle pubblicazioni dell'associazione. La raccolta e il trattamento dei dati personali per le organizzazioni non-profit (associazioni, fondazioni, comitati) sono disciplinati dal Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice della privacy²⁰.

In considerazione dell'importanza della tutela dei dati personali per le associazioni, l'Ufficio Affari del gabinetto ha pubblicato, nell'anno 2007,

¹⁹ Nell'anno 2007 la quota ammontava a € 3,28 per ogni singola assegnazione. Se due contribuenti decidevano di destinare il 5 per mille alla stessa associazione, questa riceveva il 5 per mille delle loro imposte ed inoltre altri € 6,56.

²⁰ Cfr. D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

in collaborazione con il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato una brochure “La protezione dei dati personali per gli enti non-profit”. Per questo motivo il tema non verrà approfondito nel presente manuale.

La brochure può essere richiesta all’Ufficio Affari del gabinetto (tel. 0471 412130/31 o e-mail: gabinetto@provincia.bz.it). Anche sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) si possono trovare informazioni in materia.

Organizzazioni di volontariato e ONLUS

Le organizzazioni di volontariato sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di diritto, qualora non svolgano altre attività commerciali oltre alle attività istituzionali e alle attività secondarie previste dal decreto ministeriale²¹. Questo significa che possono applicare i vantaggi previsti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), se sono più favorevoli. Esse però non sono tenute a rispettare le rigide condizioni previste per le ONLUS, ma redigono anche in questo caso il citato bilancio consuntivo²².

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale usufruiscono di una serie di agevolazioni fiscali. Per esse sono stati introdotti diversi obblighi formali e contabili²³. Ciò è avvenuto soprattutto per prevenire abusi e per garantire massima trasparenza e maggiori controlli. Per le ONLUS l’assolvimento di questi obblighi contabili è presupposto per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

Tali obblighi contabili consistono in ciò:

- a) Per tutte le attività svolte devono essere redatte scritture contabili cronologiche e sistematiche adatte. Da esse devono risultare tutte le operazioni poste in essere nel periodo di gestione in modo analitico e con completezza. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale è necessario redigere un documento riepilogativo che deve rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica

²¹ Art. 30, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

²² Artt. 20 e 20-bis del D.P.R. n. 600/1973. Cfr. S. Pettinato, „Gestire il non profit“, (2000) p. 169.

²³ Previsti dall’art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1971, n. 600.

dell'organizzazione. Questo documento deve essere redatto in modo tale che siano distinguibili i risultati dell'attività istituzionale da quelli che interessano le attività direttamente connesse²⁴. Tali obblighi si considerano comunque assolti qualora vengano tenuti il libro giornale e il libro degli inventari²⁵.

b) Per le attività direttamente connesse valgono le disposizioni fiscali che regolano gli adempimenti contabili²⁶.

N.B.: *Si ribadisce che questo regime contabile è applicato solo alle ONLUS e non alle organizzazioni di volontariato, anche se queste ultime sono soggetti ONLUS di diritto.*

Organizzazioni di promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale hanno caratteristiche, che le mettono al servizio della società e che curano gli interessi generali della società.

Per sostenere questo gruppo di associazioni lo Stato ha istituito con apposita legge²⁷ le cosiddette “associazioni di promozione sociale”. A livello provinciale questa categoria associativa è stata introdotta nel 2003 con una modifica della legge provinciale relativa alla disciplina del volontariato, che da allora reca il titolo “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”.

Queste associazioni svolgono la loro attività senza finalità di lucro, prevalentemente a favore di associati/associe. Possono operare nei seguenti settori:

assistenza sociale e sanitaria

²⁴ Secondo l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 460/1997 l'attività istituzionale deve essere prevalente rispetto alle attività connesse, secondo uno specifico rapporto.

²⁵ Artt. 2216 e 2217 c.c..

²⁶ ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 17 (contabilità ordinaria) nonché dell'art. 18 (contabilità semplificata) del D.P.R. n. 600/1973.

²⁷ L. 7 dicembre 2000, n. 383.



attività culturale, educativa e di formazione



attività sportive, ricreative e di tempo libero



protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio



promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.

Un apposito registro delle associazioni

Per l'iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale le associazioni possono rivolgersi all'Ufficio Affari del gabinetto della Provincia, via Crispi 3, Bolzano.

In ogni caso all'atto della domanda l'associazione deve essere stata istituita da almeno 6 mesi. Inoltre gli statuti devono contenere determinati elementi (come l'assenza di finalità lucrative, criteri di ammissione ed esclusione, approvazione del conto consuntivo, ecc.).



Le seguenti organizzazioni ed associazioni non possono essere considerate associazioni di promozione sociale:

- partiti politici,
- associazioni dei datori di lavoro,
- associazioni di categoria e organizzazioni corporative,
- associazioni che tutelano gli interessi economici,
- club privati,
- organizzazioni di volontariato già iscritte nel relativo registro provinciale.

In cosa si differenziano le associazioni di promozione sociale dalle organizzazioni di volontariato?

Le associazioni di promozione sociale svolgono le loro attività principalmente a favore dei propri associati/delle proprie associate o dei loro familiari. Le organizzazioni di volontariato invece rivolgono le loro prestazioni principalmente alla collettività ovvero a determinate categorie di persone bisognose della nostra società.

Il raggio di azione delle associazioni di promozione sociale è più ampio di quello delle organizzazioni di volontariato. Esse possono attivarsi anche in campi quali il turismo sociale, la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e le pari opportunità.

Sia le associazioni di promozione sociale che le organizzazioni di volontariato possono in caso di necessità impiegare personale dipendente o liberi professionisti, per integrare le attività che di norma vengono svolte da volontari. In tale caso le associazioni di promozione sociale hanno la possibilità di ricorrere anche ai propri associati/alle proprie associate, mentre per le organizzazioni di volontariato ciò è vietato.

Riguardo alle agevolazioni fiscali va notato che le associazioni di promozione sociale hanno meno possibilità rispetto alle organizzazioni di volontariato.

Un vantaggio essenziale delle associazioni di promozione sociale consiste nel fatto che la vendita di beni e l'offerta di prestazioni ai familiari conviventi con gli associati/le associate sono equiparate dal punto di vista fiscale a quelle nei confronti degli associati/delle associate. Sono inoltre previste agevolazioni quali la detrazione fiscale in caso di donazioni e l'esenzione dal pagamento dell'IRAP.

N.B.: *Alla fine del 2010 risultavano iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale 41 associazioni.*

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai volontari si applicano le stesse disposizioni vigenti per i lavoratori autonomi²⁸. Per essi valgono le seguenti disposizioni²⁹:

Devono:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale;
- ricevere le istruzioni necessarie per lo svolgimento della propria attività.
- L'associazione deve garantire l'osservanza di tali disposizioni.

Non è necessario che i volontari si sottopongano ad una visita specialistica di medicina del lavoro³⁰.



Esempi per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e per il concreto utilizzo delle attrezzature di lavoro³¹:

- Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per concerti, manifestazioni sportive, feste campestri ecc.: in questi casi si devono rispettare le istruzioni fornite dal fabbricante e si devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari³².
- Lavoro in laboratori di riabilitazione o in strutture analoghe: se in questi ambienti vengono utilizzati anche apparecchi e macchinari – come p. es. seghe circolari per tagliare il legno – questi devono essere conformi alle disposizioni, essere dotati di tutti i dispositivi di sicurezza ed essere usati correttamente.

²⁸ Art. 3, c. 12-bis, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

²⁹ Art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

³⁰ Circolare Presidente della Provincia, Prot. N. 1.1/51.05/539975, 25.09.2009.

³¹ Circolare Presidente della Provincia, Prot. N. 1.1/51.05/539975, 25.09.2009.

³² Cintura di sicurezza per lavori ad altezza superiore a 2 m, casco di protezione contro il rischio di caduta di materiali dall'alto, ecc.

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, si applicano le disposizioni specifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che devono essere rispettate anche dalle organizzazioni di volontariato.

Imposta sul reddito

Imposta sul reddito

L'imposta sul reddito può essere suddivisa come segue:

- imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
- imposta sul reddito delle società (Ires)

Per l'Irpef è prevista una tassazione progressiva; vengono applicate varie aliquote.

L'Ires (imposta sul reddito delle società) ha invece un'aliquota unica³³. È un'imposta diretta sul reddito complessivo dei vari enti. Ne sono soggetti le società di capitali, gli enti commerciali di diritto pubblico e privato nonché gli enti non commerciali. In futuro gli enti non commerciali saranno assoggettati al regime Irpef.

L'intera attività degli enti commerciali e delle società di capitali è soggetta all'Ires. Negli enti non commerciali solo certi tipi di reddito sono sottoposti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Il periodo d'imposta è costituito dal periodo di esercizio previsto dalla legge o dagli statuti. In mancanza di una simile previsione il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

Prospetto dell'aliquota d'imposta unica:³⁴

Esercizio/anno associativo decorrente dal 1° gennaio	aliquota
2000	37%
2001-2002	36%
2003	34%
2004-2007	33%
dal 2008	27,5%

³³ Attualmente l'aliquota è del 27,5%.

³⁴ Art. 77 del D.P.R. n. 917/1986.

Cos'è un ente non commerciale?

In generale il legislatore tributario definisce le organizzazioni non profit come enti non commerciali. Ne fanno parte i comitati, le fondazioni, le associazioni, le federazioni e le organizzazioni non ascrivibili ad altri soggetti passivi d'imposta, indipendentemente dal riconoscimento come persona giuridica. Gli enti non commerciali si distinguono dagli enti commerciali per il fatto che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività non commerciali. Dal 1998 il legislatore prevede che, indipendentemente dalle finalità statutarie, la qualifica di ente non commerciale si perde se, in un anno solare, prevalgono le attività commerciali.

Per constatare se prevale l'attività commerciale rispetto all'attività istituzionale, nei controlli gli uffici delle imposte utilizzano anche i seguenti indicatori³⁵:

- la consistenza patrimoniale dell'attività commerciale (al netto delle detrazioni) è maggiore di quella dell'attività istituzionale;
- i ricavi derivanti dalle attività commerciali sono superiori rispetto al valore normale delle cessioni e delle prestazioni del settore istituzionale;
- i redditi commerciali sono superiori agli introiti istituzionali, di cui fanno parte i contributi, le offerte, le donazioni e le quote associative;
- le spese commerciali sono superiori alle restanti spese.

Questa disposizione vige anche nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto.

Per chiarire la questione, spesso delicata, se vengano svolte prevalentemente attività commerciali o non commerciali si fa riferimento all'atto costitutivo o allo statuto, qualora essi siano disponibili come atto pubblico o come scrittura privata autenticata o registrata. In caso contrario viene esaminata l'attività effettivamente svolta.³⁶

Per questo motivo alle organizzazioni si consiglia di fare registrare gli statuti per lo meno presso l'ufficio registro di competenza.

³⁵ Art. 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Questa disposizione non è applicabile alle associazioni religiose riconosciute e alle associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 149, ultimo comma.

³⁶ Vedi delibera n. 141/E del 4 giugno 2009.

Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato rientrano nella grande categoria degli enti non commerciali.

Entrate associative non imponibili delle organizzazioni di volontariato

Considerazioni generali

Per entrate associative non imponibili si intendono solitamente quelle che vengono conseguite tramite le attività istituzionali. Si tratta delle normali fonti di entrata di un'associazione, come ad es. le quote associative, le offerte o i contributi di enti pubblici e privati che non sono rilevanti a livello di imposta.

Non fanno parte della base imponibile neppure i redditi soggetti a ritenuta alla fonte od imposta sostitutiva (interessi sui conti correnti, certi redditi di capitale ecc.).

Anche vendite e servizi a favore di propri aderenti, effettuati in conformità alle finalità statutarie e non contenute nell'elencazione dell'art. 2195 c.c., vanno intese come attività non commerciali. I corrispettivi incassati non devono superare i costi direttamente imputabili; inoltre per lo svolgimento di queste attività non possono sussistere o essere istituite organizzazioni apposite.³⁷

Quote associative

Le quote associative non fanno parte della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e non sono soggette neppure all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Contributi alle spese

Regola generale

Qualora le vendite e le prestazioni di servizi avvengano nei confronti dei propri associati contro un corrispettivo specifico, il legislatore tributario le considera in genere come attività commerciali³⁸. Vale naturalmente la medesima cosa se vengono effettuate nei confronti di non associati.

³⁷ Art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986

³⁸ Art. 148, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986.

Eccezioni

a) I servizi non vanno intesi come attività commerciali se vengono prestati in conformità alle finalità statutarie ed i corrispettivi incassati non superano i costi direttamente imputabili³⁹. Per lo svolgimento di queste attività non possono sussistere o essere istituite organizzazioni apposite.

★ **Esempio:** *Un'organizzazione sociale espleta formalità burocratiche per conto dei suoi destinatari, incassando le spese che si producono. Le entrate e le uscite vengono riportate in un prospetto, da cui risulta che le entrate non superano le spese dirette. La prestazione deve corrispondere alle finalità dell'associazione e non deve formarsi alcuna organizzazione per lo svolgimento di questa attività.*

b) Determinate organizzazioni possono svolgere attività per i propri associati senza pagare tributi, pur incassando un provento specifico per la prestazione. Le organizzazioni interessate sono quelle attive nel settore sociale, politico e sindacale, di rappresentanza di categoria, associazioni assistenziali e religiose, culturali e dello sport dilettantistico, di promozione sociale nonché quelle che sono attive nell'ambito della formazione extrascolastica. A queste categorie è consentita anche la cessione di pubblicazioni, purché prevalentemente ai propri associati. Le attività devono essere svolte in attuazione delle finalità statutarie e nello statuto devono essere contenute le clausole previste dalla legge.

★ **Esempio:** *Si stampa un foglio informativo periodico che viene venduto soprattutto agli associati. In questo caso le entrate derivanti dalla vendita dei fogli informativi sono esenti da imposta.*

c) Attività commerciali marginali ai sensi del decreto 25 maggio 1995⁴⁰.

³⁹ Art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

⁴⁰ La tematica verrà trattata estesamente in un successivo capitolo.

Raccolte

Le entrate degli enti non commerciali derivanti da raccolte pubbliche e occasionali nell'ambito di manifestazioni e azioni di sensibilizzazione sono esenti da imposta. Come contropartita possono essere offerti anche beni e servizi di modico valore. Queste entrate non sono soggette né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta sul valore aggiunto; ad esse sono comunque collegati vari obblighi burocratici. Così, per ogni raccolta pubblica deve essere redatto un rendiconto, da cui risultino precisamente tutte le entrate e le spese ad essa collegate⁴¹. La legge stabilisce inoltre che le entrate possono essere utilizzate solo per il finanziamento di compiti istituzionali.

Offerte

Per offerta si intende un'erogazione liberale in denaro senza corrispettivo. Le offerte a sostegno dell'attività associativa sono sempre esenti da imposta. Ciò significa che per queste entrate l'associazione non è sottoposta ad alcun obbligo, né per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora il soggetto erogante lo desideri si può sempre rilasciare una ricevuta. Per le organizzazioni di volontariato detta ricevuta non è soggetta all'imposta di bollo.

Dal punto di vista fiscale sono previsti due trattamenti diversi:

a) offerte in denaro a organizzazioni di pubblica utilità (ONLUS)⁴² e a organizzazioni di promozione sociale⁴³:

Per i privati e le imprese queste offerte sono detraibili dall'imposta lorda come spese speciali. I limiti massimi detraibili sono:

- per i privati € 2.065,83 e
- per le imprese € 2.065,83 o il 2% dei redditi di impresa con un limite massimo di € 2.065,83.

Una parte dell'offerta viene detratta direttamente dall'imposta lorda come importo d'imposta detraibile. In concreto, ciò significa che il sog-

⁴¹ Il rendiconto viene redatto per ogni singola manifestazione con un'elencazione delle relative entrate e spese e viene conservato per 10 anni.

⁴² Art. 15, c. 1, lett. i-bis, TUIR. Questa disposizione è applicabile alle organizzazioni di volontariato che sono "Onlus di diritto".

⁴³ Art 15, c. 1, lett. i-quarter e Art. 100, c. 1, lett. h) e lett. i), TUIR.

getto erogante risparmia questo importo sull'imposta da pagare. Quindi lo Stato si fa carico di una parte dell'offerta.

★ Esempio:

Offerta volontaria ad un'organizzazione di volontariato	100,00 €
Importo detraibile dalla dichiarazione dei redditi (attualmente 19 %)	19,00 €
Importo netto a carico del soggetto erogante	81,00 €

b) offerte in denaro o in natura a organizzazioni di pubblica utilità (ONLUS) e ad organizzazioni di promozione sociale⁴⁴,

Queste spese speciali sono deducibili dal reddito complessivo, sia per i privati che per le imprese.

Limiti massimi deducibili:

- 10% del reddito complessivo con un limite massimo del 10% su 70.000 € (quindi fino ad massimo di 7.000 €),
- aliquota o superiore (secondo tassazione progressiva).

★ Esempio:

Reddito complessivo	Offerta	detrazioni	Aliquota limite	Risparmio tasse
14.000	2.000	1.400	23	322
50.000	2.000	2.000	38	760
70.000	2.000	2.000	41	820

Il vantaggio fiscale che risulta da questo metodo di calcolo dipende dal reddito complessivo. Più alto è il reddito, maggiore è anche il vantaggio fiscale e con ciò anche l'incentivo di fare l'offerta.

Obblighi connessi: L'offerta va corrisposta mediante bonifico bancario o versamento postale. L'organizzazione beneficiaria deve informare il sog-

⁴⁴ Art. 14, D.L. n. 35/2005. Anche questa disposizione è applicabile alle organizzazioni di volontariato soltanto se sono "ONLUS di diritto".

getto erogante che quest'ultimo può detrarre parte dell'offerta come importo detraibile dalla sua imposta lorda, qualora abbia versato l'offerta in una forma corretta dal punto di vista tributario.

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere la contabilità analitica, di redigere un documento finale entro il 30 aprile e di tenere una lista delle offerte.

Contributi di enti pubblici

I contributi di enti pubblici per lo svolgimento dell'attività associativa sono esenti da imposta. Non sono neppure soggetti alla ritenuta d'acconto⁴⁵, purché siano destinati all'attività istituzionale.

Le pubbliche amministrazioni effettuano una ritenuta d'acconto del 4%, qualora elargiscano contributi per attività commerciali, esclusi i contributi destinati all'acquisto di beni d'investimento. Quindi, l'ente deve decidere se erogare o meno un contributo per lo svolgimento di un'attività commerciale. In molti casi l'informazione relativa alla natura dell'attività viene raccolta con l'aiuto di una dichiarazione del richiedente.

Servizi convenzionati

In molti casi si stipulano convenzioni tra organizzazioni non-profit e la Pubblica Amministrazione. Con ciò l'organizzazione si assume il compito di offrire al cittadino servizi convenzionati, al posto della pubblica amministrazione. Queste prestazioni sono in tutto o in parte finanziate dall'ente pubblico.

I contributi degli enti pubblici che vengono elargiti sulla base di una convenzione sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche. Questa esenzione si verifica in presenza dei seguenti presupposti:

- i contributi vengono elargiti dalla pubblica amministrazione sulla base di una convenzione⁴⁶;
- si deve trattare dello svolgimento di attività sociali;
- le attività vengono eseguite dall'associazione in conformità ai propri fini istituzionali.

⁴⁵ Attualmente pari al 4%, art. 28, DPR n. 600/1973.

⁴⁶ Convenzione oppure nota d'accredito; in quest'ultimo caso si conclude un accordo grazie al quale le prestazioni eseguite possono essere accreditate.

Per le organizzazioni di volontariato i proventi derivanti da convenzioni non vengono regolati separatamente. Possono anche essere intesi come rimborsi delle spese dei volontari⁴⁷ e quindi valere come attività istituzionale⁴⁸.

Contributi di enti privati e fondi

Qualora enti privati o fondi versino all'associazione una somma di denaro senza richiedere alcuna controprestazione, siamo in presenza di un'offerta che è esente da imposta. Se invece si stabilisce una controprestazione (ad es. l'apposizione di una scritta pubblicitaria ecc.) si tratta di proventi imponibili, sottoposti all'imposta sul reddito delle società. Se i contributi vengono erogati abitualmente (più volte o nel corso di diversi anni) sono soggetti anche all'imposta sul valore aggiunto. Nell'ultimo caso sussiste una serie di obblighi contabili⁴⁹.

Pubblicità e sponsorizzazione

La **pubblicità** si basa sempre su un accordo, di solito avente forma scritta, in cui viene stabilita anche una controprestazione. In caso di pubblicità l'oggetto in primo piano è il prodotto della ditta.

Anche i **contratti di sponsorizzazione** ricadono in questa categoria. Con questo contratto l'associazione si impegna a fornire una controprestazione a favore dello sponsor. Il rapporto fra la prestazione e la controprestazione deve essere adeguato. L'obiettivo dello sponsor è solitamente la cura della propria immagine⁵⁰.

*** Norma generale:** Qualora questi proventi siano legati a una "controprestazione" da parte dell'associazione, di regola, sono soggetti ad imposta. Se però la prestazione è unilaterale ovvero senza controprestazione, si tratta di un'offerta.

⁴⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/1991.

⁴⁸ G.M. Colombo, 2001.

⁴⁹ Art. 4 DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

⁵⁰ Cfr. norma di comportamento n. 127 dell'Associazione commercialisti di Milano.

Attività commerciali marginali (decreto 25 maggio 1995)⁵¹

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale hanno inoltre la possibilità – in base ad un decreto ministeriale del 1995 – di svolgere attività commerciali senza dover pagare le imposte sui relativi redditi. Si tratta delle c.d. attività commerciali marginali elencate nel suddetto decreto in forma tassativa. Ciò significa che **solo** le attività **espresamente indicate** possono essere svolte in regime di esenzione di imposta. I redditi maturati grazie a queste attività devono essere utilizzati completamente per le finalità istituzionali dell'organizzazione. Ciò deve essere anche chiaramente documentato.

Dette attività possono:

- essere svolte dagli assistiti stessi, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale;
- oppure dai volontari che svolgono le attività entro i limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge statale n. 266/91.

Il legislatore non prevede una limitazione quantitativa delle attività marginali. Ciononostante esse non possono mai essere prevalenti o esclusive e possono servire solo al raggiungimento delle finalità istituzionali. Perciò, il limite superiore delle attività va individuato nella rispettiva situazione di fatto. Secondo il Ministero delle Finanze, per l'individuazione di un limite superiore e per la giusta collocazione delle attività commerciali marginali possono essere applicati anche i seguenti criteri⁵²:

- il carattere occasionale delle attività svolte;
- la non concorrenzialità dell'attività sul mercato, che può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontario determinati servizi in favore della comunità locale;
- il rapporto fra risorse impiegate e proventi;
- il rapporto fra i proventi dell'attività e il valore dei servizi resi dall'organizzazione.

⁵¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 i.d. 10 giugno 1995.

⁵² Cfr.Circolare del Ministero delle Finanze n. 124/1998.

Le vendite devono sempre essere effettuate direttamente dall'organizzazione. È esclusa la vendita attraverso intermediari o personale qualificato.

Inoltre le attività commerciali marginali devono sempre:

- servire alla realizzazione delle finalità statutarie delle organizzazioni iscritte;
- essere svolte senza mezzi commerciali professionali, come ad es. pubblicità per i prodotti, insegne luminose, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, oppure marchi di distinzione dell'impresa.

In generale, si può quindi dire che fra le attività commerciali marginali e l'attività istituzionale dell'organizzazione di volontariato, oltre ai nominati presupposti, deve sussistere anche una connessione funzionale. Le attività marginali servono quindi a realizzare le finalità dell'organizzazione ovvero lo scopo associativo. Ciò è sottolineato dalla disposizione, in base alla quale i proventi realizzati devono essere completamente destinati all'attività istituzionale⁵³. L'utilizzo conforme alla legge viene documentato attraverso il bilancio consuntivo e – se necessario – nella relazione accompagnatoria.

Fra i proventi da attività commerciali marginali non rientrano mai quelli derivanti da convenzioni⁵⁴.

Il legislatore presuppone la mancanza di un'organizzazione. Ciò lascia supporre che egli si riferisca piuttosto a strutture di modeste dimensioni. Le grandi organizzazioni non possono sopravvivere senza un minimo di professionalità e di organizzazione, anche se da ciò non necessariamente si può dedurre la presenza di un'attività commerciale o addirittura di uno scopo di lucro⁵⁵.

⁵³ Questa disposizione è stata ripresa dalla prassi dell'area angloamericana; ivi le organizzazioni non-profit possono svolgere in gran parte attività commerciali, vincolando comunque i proventi.

⁵⁴ Sulle convenzioni vedi anche l'apposito capitolo; come esposto sopra, per le organizzazioni di volontariato rappresentano solitamente attività istituzionali. Cfr. Propersi, Rossi 1999, 140.

⁵⁵ Cfr. De Carli P. in "Pubblica Amministrazione e modelli privatistici", Mulino, 1993. "Solo perchè la legge si riferisce soltanto a microstrutture e organizzazioni che non svolgono in generale attività economica e commerciale si sono potute disporre le esenzioni da IVA e IRES."

Si considerano attività commerciali marginali ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 266/91:

a) Vendite occasionali in concomitanza con manifestazioni

Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.

Qui viene fornita la possibilità di vendere dei beni nell'ambito di "manifestazioni", anche se solo occasionalmente.

★ **Esempio:** *Quali esempi classici qui si possono nominare la vendita nel corso di feste di "kit di pronto soccorso", di fiori e altri prodotti. Questo metodo di finanziamento è in uso da molti anni, non solo in Alto Adige, ma anche nel restante territorio nazionale. La vendita deve comunque avvenire nell'ambito di azioni di sensibilizzazione che vengono organizzate al fine di realizzare le finalità dell'associazione. Spesso il "prezzo di vendita" non rappresenta il valore commerciale dei prodotti, ma anche dall'acquirente viene visto come un contributo al finanziamento dell'attività istituzionale dell'organizzazione.*

b) Vendita di beni acquisiti dall'organizzazione a titolo gratuito

Vendite di beni messi gratuitamente a disposizione dell'organizzazione da terzi, al fine di sostenerla (offerte in natura).

Qualora dei terzi regalino alle organizzazioni dei beni, questi ultimi possono essere venduti esenti da imposta, purché l'attività di vendita venga eseguita direttamente dall'organizzazione e senza intermediario o struttura di vendita professionale.

Prezzi che spesso dipendono dalla liberalità dell'acquirente, prodotti acquisiti gratuitamente e la mancanza di una struttura di vendita indicano che si tratta di forme di finanziamento dell'organizzazione che non distorcono il mercato. Spesso questa attività serve semplicemente a "trasformare" offerte in natura, in denaro, con il quale l'organizzazione di volontariato può poi finanziare la sua attività⁵⁶.

⁵⁶ Cfr. anche S. Pettinato in "Gestire il non profit", 2000, pag. 239.

★ **Esempio:** *Famose personalità regalano all'organizzazione prodotti firmati. Questi possono poi essere rivenduti, anche mediante un'asta⁵⁷.*

c) Vendita di beni autoprodotti

Vendita di beni prodotti dagli stessi assistiti o da volontari.

Questo punto riprende i principi cardine della legge quadro. Rimanda all'attività di volontariato ed all'attività delle persone assistite. La loro occupazione ha spesso un alto valore sociale e un valore economico limitato o secondario. Un'occupazione opportuna o una reintegrazione nel mondo del lavoro di queste persone ha un valore molto più elevato ed è spesso la vera finalità dell'attività; il bene prodotto può essere visto come "prodotto secondario". Ciononostante attraverso la vendita dei prodotti si può fornire un contributo finanziario per la copertura dei costi.

★ **Esempio:** *Laboratorio protetto. I prodotti realizzati dalle persone assistite possono essere venduti dall'organizzazione esenti da imposta.*

d) Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di varie manifestazioni

Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, aventi carattere occasionale.

Va sottolineato che la vendita di alimenti e bevande è esente da imposta solo se è strettamente collegata alla manifestazione.

e) Prestazione di servizi

Servizi resi in conformità alle finalità statutarie, verso pagamento di corrispettivi che non eccedano del 50 % i costi di diretta imputazione⁵⁸.

Con questa disposizione si concede la possibilità di offrire a terzi dei servizi esenti da imposta e di incassare per questi ultimi un corrispettivo. I servizi prestati devono essere conformi allo statuto. Inoltre il provento incassato non deve eccedere del 50 % i costi di diretta imputazione. Sono considerati tali i costi documentati e direttamente collegati con la prestazione. Non possono ad es. essere considerate le spese generali e gli oneri non documentabili.

⁵⁷ Cfr. Enti non profit, Cinzia de Stefanis, 2009, pag. 135.

⁵⁸ Si tratta di una disposizione prevista anche per altre associazioni (massimo 100% dei costi). Per le organizzazioni di volontariato il rapporto fra costi e ricavi viene "migliorato" della metà.

★ **Esempio:** In una scuola un'associazione organizza conferenze o altre iniziative rivolte ai giovani, per renderli coscienti su determinati temi o per avviare una discussione. Le tematiche sono collegate con le finalità dell'organizzazione. I corrispettivi incassati sono esenti da imposta, nella misura in cui non eccedano del 50% le spese di diretta imputazione⁵⁹.

★ **Esempio:** Confronto fra entrate e spese nel caso di prestazione di servizi

DESCRIZIONE	IMPORTI	
Spese		
Fattura n. data, fornitore	1.000,00 €	
Fattura n. data, fornitore	110,00 €	
Ricevuta n. data, fornitore	250,00 €	
...		
Spese totali	1.360,00 €	100 %
Entrate		
Entrate da bonifici bancari	1.500,00 €	
Entrate dalla cassa 1	300,00 €	
Entrate dalla cassa 2	140,00 €	
...		
Entrate totali	1.940,00 €	< 150 %

→ **Spiegazione:** Spese: 1.360,00 € = 100%

In questo esempio le entrate potrebbero ammontare a 2.040,00 € (1.360 € x 150%). Le entrate ammontano a 1.940,00 € e sono quindi inferiori all'importo consentito. Si può applicare l'esenzione fiscale.

⁵⁹ Va tenuto conto che, in base alla legge quadro, i membri dell'organizzazione di volontariato non possono incassare corrispettivi. Possono essere loro rimborsate solo le spese. Qualora questa attività venga svolta nell'ambito di una convenzione, non ricade fra le attività commerciali marginali, ma fra le attività istituzionali dell'organizzazione.

Prospetto delle attività marginali

Sono attività commerciali marginali ai sensi dell'art 8, comma 4, della legge n. 266/1991:

- le vendite occasionali in concomitanza con manifestazioni;
- la vendita di beni acquisiti dall'organizzazione a titolo gratuito;
- la vendita di beni autoprodotti;
- la somministrazione occasionale di alimenti e bevande in concomitanza con manifestazioni;
- la prestazione di determinati servizi in misura limitata.

Condizioni

- le vendite devono essere effettuate dall'associazione;
- senza alcun intermediario.

Le attività devono

- servire a realizzare le finalità statutarie,
- essere svolte senza mezzi di vendita professionali.

N.B.: *Il 100% dei proventi va impiegato per le finalità istituzionali.*

Organizzazioni di volontariato

*Proventi esenti
da imposta⁶⁰*

- Quote associative
- Contributi alle spese
- Raccolte
- Offerte
- Contributi di enti pubblici e privati
- Proventi da convenzioni
- Attività commerciali marginali

⁶⁰ Per i dettagli dei singoli punti vedi i relativi capitoli.

Redditi soggetti ad imposta

Considerazioni generali

Per le associazioni o gli enti non commerciali in genere la somma dei seguenti tipi di reddito forma, a livello tributario, la base imponibile dell'imposta sui redditi delle società IRES⁶¹:

- redditi fondiari
- redditi di capitale
- redditi di impresa (di natura commerciale)
- redditi diversi.

Al fine di individuare la base imponibile vengono applicate le rispettive disposizioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Anche le organizzazioni di volontariato sono di regola classificate come enti non commerciali. Ciò significa che anche il loro reddito complessivo viene individuato in base a questi criteri, laddove le attività commerciali marginali sopra descritte godono di un trattamento speciale.

Redditi fondiari

Qualora un'associazione sia proprietaria di un fondo o di un edificio deve pagare le imposte sulla relativa "rendita". In questo caso è opportuno far esaminare precisamente se non sia applicabile un'esenzione. È noto che organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale possono acquistare immobili, anche se non sono riconosciute come persone giuridiche. Va da se che la proprietà comporta anche obblighi tributari.

★ **Esempio:** *Se un immobile viene dato in locazione, il canone è soggetto ad imposta.*

⁶¹ Cfr. art. 143 del D.P.R. n. 917/1986.

Redditi di capitale

I redditi di capitale sono generalmente imponibili. Ne fanno parte gli interessi corrispettivi, gli utili derivanti dalla partecipazione ad imprese e altri redditi di capitale. Nel caso degli enti non commerciali la maggior parte dei redditi di capitale viene tassata alla fonte. Di solito quest'imposizione è definitiva⁶², cioè i redditi non devono essere indicati nuovamente nella dichiarazione dei redditi. Qualora sia stata applicata la ritenuta d'acconto è necessario redigere la dichiarazione dei redditi.

Esempi di redditi di capitale tassati alla fonte sono gli interessi da depositi a risparmio, da conti correnti, da certificati di deposito e da buoni del tesoro.

Esempi di redditi di capitale generalmente non tassati alla fonte sono i dividendi azionari e obbligazionari.

Attività commerciali

Le attività commerciali devono essere distinte dalle attività commerciali marginali di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995. Molte associazioni hanno la necessità di procurarsi ulteriori entrate al fine di realizzare le finalità associative. Il trattamento tributario di queste entrate dipende, da un lato dal tipo di attività, dall'altro anche dalla questione se essa vada classificata come occasionale o abituale. Questa classificazione è difficile e la sussistenza delle relative condizioni può essere verificata solo caso per caso⁶³.

Fondamentalmente si distingue fra attività commerciali occasionali e attività commerciali abituali.

⁶² Imposizione definitiva o sostitutiva.

⁶³ Si cita, come esempio, una nota dell'Amministrazione: "..... tale abitualità può anche sussistere allorché rare prestazioni annuali siano ripetute nel corso di anni successivi, tenuto conto anche della consistenza economica delle prestazioni stesse." Risoluzione ministeriale n. 324692/1985. Vedi anche la Risoluzione n. 141/E/2009.

Attività commerciali occasionali

Si parla di attività commerciali occasionali, quando all'associazione è concessa la possibilità di organizzare qualche manifestazione. Si tratta quindi perlopiù di attività sporadiche senza una precedente organizzazione. Questi redditi commerciali occasionali possono sussistere anche quando vengano svolte attività che non sono connesse con le finalità dell'organizzazione.

Per le attività commerciali occasionali non si deve aprire alcuna partita IVA e non si deve rispettare alcuna disposizione inerente alla contabilità fiscale. I relativi proventi vanno però indicati nella dichiarazione dei redditi e sono soggetti all'imposta sui redditi delle società⁶⁴. A seconda dell'attività sono dovute anche l'imposta sugli intrattenimenti e i diritti d'autore⁶⁵.

Attività commerciali abituali

Le attività abituali si ripetono regolarmente e presuppongono un certo grado di organizzazione. Qualora, ad es., vengano organizzate ogni anno varie manifestazioni (balli, feste o party) che compaiono anche nel calendario delle manifestazioni, vengano stipulati regolarmente contratti di sponsorizzazione o nel foglio informativo dell'associazione a intervalli regolari venga pubblicata della pubblicità, si deve parlare di attività commerciali abituali. Per queste attività vige tutta una serie di disposizioni contabili e di altro tipo che deve essere rispettata. Tra l'altro ricadono nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)⁶⁶.

Attività considerate in ogni caso commerciali

Per una serie di attività il legislatore dispone che sono sempre di natura commerciale, anche se sono svolte nei confronti dei propri associati⁶⁷. Sussiste quindi una presunzione assoluta di commercialità.

⁶⁴ In molti casi si tratta di attività commerciali occasionali, il cui trattamento tributario è regolato dall'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986.

⁶⁵ Vedi i relativi capitoli.

⁶⁶ Per le associazioni c'è la possibilità di optare per il regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991. Applicando questo regime il 3% dei redditi è soggetto a imposta e deve essere versato il 50% dell'IVA (il 90% o quando si tratta di sponsorizzazione). Inoltre gli adempimenti contabili sono semplificati.

⁶⁷ Art. 148, comma 4, del T.U.I.R.



Si tratta delle seguenti attività:

- cessione di beni nuovi prodotti per essere venduti;
- somministrazione di alimenti⁶⁸;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
- gestione di mense e di spacci aziendali;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici⁶⁹;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- prestazioni nel settore delle telecomunicazioni e delle radiodiffusioni circolari.

Redditi diversi

Per “redditi diversi” il legislatore intende un elenco tassativo di fattispecie imponibili. In via di principio devono essere denunciati nel periodo d'imposta in cui sono stati realizzati (principio di cassa).



I più importanti derivano da:

- vendita di beni immobili acquistati da non più di cinque anni;
- attività commerciali svolte occasionalmente;
- sfruttamento economico di brevetti, formule, processi e simili,
- locazione di beni mobili.

Per le organizzazioni di volontariato occorre sempre verificare se a questi redditi non siano applicabili le esenzioni d'imposta previste per le attività commerciali marginali.

⁶⁸ Se non è considerata fra le attività commerciali marginali ai sensi del decreto 25 maggio 1995

⁶⁹ Questa disposizione non si riferisce alle normali “gite sociali”; inoltre l'art. 148, comma 6, del TUIR prevede delle eccezioni per alcuni enti.

Prospetto dei redditi delle organizzazioni di volontariato

Redditi esenti da imposta

- Quote associative
- Contributi alle spese
- Raccolte
- Offerte
- Contributi pubblici
- Redditi da convenzioni
- Attività commerciali marginali⁷⁰

Nessun adempimento fiscale

Redditi imponibili

- Redditi fondiari
- Redditi di capitale
- Redditi di impresa
- Redditi diversi

Reddito complessivo imponibile

Spese che possono essere dedotte dal reddito complessivo

Computo dell'imposta lorda

Spese detraibili dall'imposta come importo detraibile

Imposta dovuta

⁷⁰ Ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 1995.

Comunicazione all'amministrazione finanziaria – Modello EAS

Le associazioni che provvedono ad autofinanziarsi mediante i contributi degli associati o dei partecipanti e che svolgono attività commerciale e produttiva o che comunque godono delle agevolazioni fiscali per gli enti associativi⁷¹, devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate⁷².

Le agevolazioni e le esenzioni fiscali⁷³ sono subordinate alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria,
- presentazione del modello EAS⁷⁴.

Con questo obbligo di comunicazione, che è stato introdotto nel 2009, l'Amministrazione finanziaria intende ottenere un quadro più dettagliato dell'intero settore del non profit e i dati e le informazioni trasmesse servono a permettere un maggiore controllo e una maggiore vigilanza sul settore.

Il modello EAS

La comunicazione deve essere effettuata, compilando l'apposito modello EAS. Questo è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate⁷⁵. Il modulo richiede la compilazione di 38 dati, oltre che dei dati anagrafici dell'organizzazione. Per alcune organizzazioni può essere scelta la compilazione del modello in forma semplificata.

La trasmissione va effettuata esclusivamente per via telematica. Si possono utilizzare i servizi "Entratel" o "Fiscoline", se l'associazione è stata abilitata dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine l'Amministrazione finanziaria mette gratuitamente a disposizione degli interessati un software.

Chi non può avvalersi di questa possibilità, dovrà ricorrere al servizio di intermediari abilitati (quali professionisti, CAF ecc.).

⁷¹ Art. 148, DPR n. 917/1986.

⁷² Art. 30, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

⁷³ Secondo l'art. 148 del TUIR e l'art. 4 del DPR n. 633.

⁷⁴ Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 9 aprile 2009.

⁷⁵ www.agenziaentrate.gov.it.

Termini per la presentazione:

	Termine della presentazione
Fondazione di un'associazione	60 giorni da costituzione
Comunicazione di modifiche	Entro il 31 marzo dell'anno successivo
Perdita dei requisiti per l'agevolazione fiscale	60 giorni dalla perdita dei medesimi
Presentazione da parte delle associazioni già costituite	31 dicembre 2009 ⁷⁶

Quali associazioni/organizzazioni non-profit sono esonerate?

Dall'obbligo di comunicazione sono esonerati i seguenti soggetti:

- organizzazioni iscritte al registro provinciale delle organizzazioni del volontariato che non svolgono attività diverse dalle attività istituzionali e dalle attività commerciali e produttive marginali secondo il decreto ministeriale del 25 maggio 1995,
- associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali,⁷⁷
- organizzazioni di pubblica utilità (ONLUS), nonché organizzazioni che per legge vengono riconosciute come ONLUS,⁷⁸
- associazioni pro-loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 398/1991,
- enti non commerciali che non hanno carattere associativo (p.es. fondazioni) ovvero non si avvalgono di alcuna agevolazione ai sensi dell'art. 148 del TUIR, ossia dell'art. 4, DPR n. 633/1972,⁷⁹
- enti di diritto pubblico.

⁷⁶ Termine stabilito con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 190782/2009.

⁷⁷ Sono obbligate, se svolgono attività ai sensi dell'art. 148, c. 3, TUIR. Vedi circolare n. 45/E/2009.

⁷⁸ Circolare Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2009, n. 45/E.

⁷⁹ Le associazioni che si limitano a riscuotere quote o contributi associativi hanno l'onere di dare comunicazione dei dati e delle notizie. Circolare Agenzia delle Entrate n. 51/E del 1 dicembre 2009.

Quali associazioni sono tenute a compilare il modello in forma semplificata?

Le sotto elencate associazioni possono compilare il modello in forma semplificata. Esse utilizzano il modello EAS, però oltre ai dati anagrafici devono compilare solo i righi 4, 5, 6, 25 e 26⁸⁰.

Alla compilazione semplificata del modello EAS sono ammessi i seguenti soggetti:

- a) organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro provinciale o regionale, che oltre alle attività istituzionali e attività commerciali e produttive marginali ai sensi del decreto ministeriale del 25 maggio 1995, svolgono ulteriori attività commerciali e produttive,
- b) organizzazioni iscritte nel registro provinciale per le organizzazioni di promozione sociale,
- c) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI, se non completamente esonerate,
- d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche,
- e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'Interno,
- f) partiti politici e associazioni sindacali,
- g) ordini professionali e associazioni di categoria.

Avvertenza per le organizzazioni di volontariato

Le associazioni ed organizzazioni di volontariato che, oltre alle loro attività istituzionali e attività commerciali e produttive marginali ai sensi del decreto ministeriale del 25 maggio 1995, svolgono altre attività commerciali:

- devono compilare il modello in forma semplificata;
- perdono lo status di organizzazione di volontariato (ONLUS) per legge a causa dell'attività commerciale; ciò significa che perdono anche le relative agevolazioni fiscali come per esempio la detraibilità fiscale delle offerte.

⁸⁰ Circolare Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2009, n. 45/E. Le associazioni sportive dilettantistiche compilano inoltre il rigo n. 20, e le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica il rigo n. 3.

In sintesi – perdita dello status di “Onlus per legge”

Le organizzazioni di volontariato sono considerate di diritto delle ONLUS, quando oltre alle attività istituzionali svolgono esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, come previsto dal decreto ministeriale⁸¹. Se svolgono altre attività commerciali e produttive, perdono lo status di ONLUS e quindi anche le agevolazioni con esso connesse.

Qui di seguito è riportato un raffronto con le differenze più importanti:

	Organizzazione di volontariato ONLUS di diritto	Organizzazione di volontariato, che svolge attività commerciali e produttive (perciò non ONLUS)
Mod. EAS per associazioni da presentare	no	si
Un'offerta è detraibile dalla dichiarazione dei redditi	si	no
Imposta sugli spettacoli	esonarata	dovuta

⁸¹ Vedi capitolo Imposta sul reddito.

Imposte indirette

Imposta sul valore aggiunto e contabilità

Considerazioni generali

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore (valore aggiunto) che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico, a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso. Essa viene incassata dagli imprenditori in ogni fase della produzione e addebitata all'imprenditore successivo. L'imposta pagata può essere compensata (netto). Essa grava sul consumatore finale, che si fa carico dell'intero onere impositivo. Il contribuente di fatto (consumatore) e il contribuente di diritto (imprenditore) non coincidono; per questo motivo si parla di un'imposta indiretta. In materia di imposta sul valore aggiunto gli enti non commerciali assumono spesso il ruolo di consumatore finale.

Ambito di applicazione

Nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ricadono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel quadro di un'attività imprenditoriale abituale o di una libera professione, anche se effettuate da enti non commerciali. Sono considerate abituali quelle attività che non vengono svolte solo occasionalmente o una tantum⁸². Rimandiamo anche alle indicazioni⁸³ contenute nel capitolo relativo all'imposta sul reddito.

⁸² Il Ministero delle Finanze è dell'avviso che anche prestazioni rare, rese solo una volta all'anno, ma che si ripetono negli anni, sono da considerare abituali, tenuto conto anche del volume d'affari. Risoluzione n. 324692/1985. Cfr. anche la risoluzione n. 324457/1986 e la risoluzione n. 612/1994. Per quanto riguarda la classificazione soggettiva vedi anche la risoluzione n. 550326/1988.

⁸³ La delimitazione ai sensi dell'imposta sui redditi corrisponde in linea di massima a quella relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Obblighi

Qualora un soggetto ricada in questo regime, è sottoposto ad una serie di obblighi ad esso connessi (obbligo di rendiconto, registrazione delle fatture in uscita e in entrata, computo e liquidazione del debito, presentazione di dichiarazioni IVA ecc.).

Organizzazioni di volontariato

Le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà e iscritte nel registro provinciale non si considerano come cessioni di beni o prestazioni di servizi⁸⁴. Si tratta quindi di un'esenzione soggettiva; le attività svolte non sono considerate rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e quindi esulano dall'ambito di applicazione di questa imposta. L'organizzazione viene quindi equiparata al consumatore finale, che è notoriamente il contribuente di fatto, su cui grava l'intero onere dell'imposta sul valore aggiunto applicata⁸⁵. Questa disposizione è sicuramente valida per le attività istituzionali dell'organizzazione di volontariato e secondo la dottrina prevalente anche per le attività commerciali marginali ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 1995. Il gruppo di esperti commercialisti istituito presso l'Ufficio Affari del gabinetto della Provincia è invece dell'opinione – anche in base ad una risposta dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze del 15 novembre 2001 – che anche le attività commerciali ricadono in questa esenzione. Le attività commerciali non devono però superare i limiti stabiliti dalla legge sul volontariato per quanto attiene al carattere associativo delle organizzazioni, per cui vengono meno le condizioni per l'iscrizione nel registro di volontariato.

Grazie a questa esenzione decadono anche tutti gli obblighi connessi come ad es. l'obbligo di rendiconto, la tenuta dei libri sociali, la redazione di bilanci consuntivi e di dichiarazioni⁸⁶.

A questo punto va ricordato che le organizzazioni di volontariato sono riconosciute per legge come organizzazioni non lucrative di utilità socia-

⁸⁴ Art. 8, comma 2, della legge n. 266/1991.

⁸⁵ Risoluzione del Ministero n. 296 del 18 giugno 1994.

⁸⁶ Cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 3/1992.

le (ONLUS), solo se, oltre alle attività istituzionali, svolgono esclusivamente attività commerciali e produttive marginali ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 1995⁸⁷.

Regime IVA per gli acquisti

Per gli acquisti, le organizzazioni di volontariato devono pagare l'imposta sul valore aggiunto. Ciò vale anche nei casi in cui vengono acquistati automezzi di soccorso e simili. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista per le vendite non può quindi essere estesa agli acquisti.

È stato però creato un fondo statale, dal quale le organizzazioni di volontariato possono ricevere un contributo per l'acquisto di questi automezzi, soggetto all'imposta sul valore aggiunto⁸⁸.

Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per fatture estere

Per tutte le cessioni di beni ossia le prestazioni di servizi con e dall'estero devono essere rispettate le disposizioni vigenti⁸⁹. Per l'Unione europea valgono regole specifiche per le cessioni intracomunitarie di beni. Anche per la prestazione di servizi dal 2010 vigono delle discipline specifiche.

Si deve determinare di volta in volta in quale Stato si debba pagare l'imposta sul valore aggiunto e se ne derivano obblighi burocratici. Se un'associazione ha l'intenzione di acquistare beni o servizi dall'estero, è consigliabile che prima ricorra alla consulenza di esperti.

⁸⁷ Art. 30, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge il 28 gennaio 2009, n. 2.

⁸⁸ La domanda deve essere inviata entro dicembre dell'anno dell'acquisto con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: "Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, via Veneto n. 56, 00187 Roma."

⁸⁹ Art. 7, 9 e 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Contabilità – Norme di diritto civile

Gli enti non commerciali non sono obbligati, secondo il diritto civile, a tenere le scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, ecc.). Il codice civile prevede tale obbligo solo per gli imprenditori⁹⁰. Tuttavia l'obbligo può trarre origine da uno statuto o da una legge speciale. Inoltre gli enti giuridicamente riconosciuti (associazioni riconosciute) sono tenuti a redigere il bilancio consuntivo⁹¹.

La normativa relativa alla contabilità fiscale riguarda in genere solo le attività commerciali esercitate dagli enti non commerciali⁹².

Tenere una regolare contabilità per l'attività complessivamente svolta dall'organizzazione – pur non essendo richiesto formalmente dal legislatore – è auspicabile, se non altro per ragioni di trasparenza e di responsabilità nei confronti dei propri associati, come del resto nei confronti dell'opinione pubblica. Inoltre la tenuta della contabilità costituisce un presupposto per l'erogazione di contributi pubblici.

L'attività delle organizzazioni di volontariato può essere distinta in:

- attività istituzionali;
- attività commerciali marginali;
- attività commerciali.

Questa distinzione è necessaria ai fini fiscali, mentre è opportuna anche da un punto di vista civilistico.

La contabilità dovrebbe porre in rilievo, cronologicamente e sistematicamente, qualsiasi operazione. Le annotazioni andrebbero raccolte in un documento riepilogativo contenente la situazione patrimoniale, il conto profitti e perdite ed eventualmente una relazione sull'attività svolta.

Le scritture hanno lo scopo di esporre la situazione economica e documentare l'attività diretta alla realizzazione dei fini statuari.

Quanto precise e dettagliate debbano essere le annotazioni dipende dalle dimensioni e dalle attività dell'ente. Più è grande l'organizzazione, più complessa sarà l'amministrazione e dunque più precisa dovrà essere

⁹⁰ Art. 2214 del codice civile.

⁹¹ Art. 20 del codice civile.

⁹² Fanno eccezione le raccolte di fondi in concomitanza con manifestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di annotazione.

la contabilità. Nel caso di organizzazioni di notevoli dimensioni è sempre consigliabile adottare la contabilità separata. Questo sistema offre agli amministratori, al collegio sindacale e segnatamente al presidente anche il vantaggio di poter fare affidamento su una ordinata contabilità.

Tenere una regolare contabilità significa anche disporre di dati precisi e sicuri, utilizzabili per prendere delle decisioni future oppure per documentare obiettivi già raggiunti.

Redazione di un bilancio preventivo

La legge non prescrive di redigere un bilancio preventivo. Ciononostante esso è utile e serve in primo luogo per poter stabilire preventivamente il lavoro che va svolto dall'amministrazione e per poter impiegare le risorse in modo appropriato. Più è grande l'organizzazione, più è opportuno e necessario predisporre un bilancio di previsione.

⁹³ Questo prospetto è stato parzialmente tratto da A. Propersi, G. Rossi, „Gli enti non profit“, (2001).

Le principali funzioni della contabilità⁹³

descrizione sintetica	descrizione analitica
Fornire informazioni agli organi decisionali (direttivo), al collegio sindacale (revisori dei conti) ed ai rimanenti organi	Gli organi decisionali devono basarsi su informazioni contenute nelle scritture contabili. Acquisire informazioni complete significa rafforzare la capacità di prendere decisioni giuste.
Fornire informazioni agli associati, ai donatori ed agli enti pubblici e privati che sostengono l'organizzazione	Le scritture contabili consentono di documentare nei confronti degli associati e dei donatori la provenienza e l'impegno delle risorse. Un'ordinata contabilità contribuisce ad incrementare la fiducia.
Fornire informazioni a terzi	Per terzi si intendono i fornitori, i clienti, le banche, i dipendenti, ecc. Essi possono trarre informazioni sulla situazione economica dell'organizzazione.
Esporre i risultati	I bilanci consuntivi e preventivi consentono di effettuare una precisa programmazione. È possibile mettere a confronto i dati relativi ai diversi anni.
Assolvere agli adempimenti fiscali	Le scritture contabili consentono di assolvere agli adempimenti fiscali. Esse permettono infatti di evidenziare separatamente i proventi derivanti da attività istituzionali e i proventi derivanti da attività commerciali, nonché di operare una separata individuazione delle spese.
Assolvere agli obblighi di rendiconto nei confronti dell'Ufficio Affari del gabinetto	Le scritture contabili costituiscono i documenti basilari per poter presentare un rendiconto all'amministrazione. Ciò vale soprattutto per le organizzazioni di volontariato, ma anche per coloro che percepiscono fondi pubblici o che hanno stipulato convenzioni con la pubblica amministrazione.

Normativa relativa alla contabilità fiscale

Gli enti non commerciali sono obbligati a tenere le scritture contabili qualora esercitino abitualmente attività commerciali.

Il diritto tributario prevede a tal proposito due sistemi contabili:

- la contabilità semplificata;
- la contabilità ordinaria (partita doppia).

Inoltre esistono sistemi forfettari per la tassazione delle attività commerciali e alcune semplificazioni per le organizzazioni di modeste dimensioni.

Dal 1° gennaio 1998 è obbligatorio tenere la contabilità separata per le attività commerciali. È tramontata dunque la possibilità di tenere una contabilità unica per le attività commerciali e per quelle istituzionali⁹⁴.

Si precisa nuovamente che la normativa relativa alla contabilità fiscale si applica esclusivamente per attività commerciali esercitate abitualmente e non riguarda affatto le attività istituzionali, le attività commerciali occasionali, i redditi fondiari, di capitale ed i redditi diversi⁹⁵.

Contabilità semplificata

Le annotazioni risultanti dai registri obbligatori ai fini IVA vengono integrate con le annotazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La contabilità semplificata può essere adottata qualora il volume d'affari realizzato nell'anno precedente non superi le seguenti soglie:

- 309.874,74 € in caso di prestazioni di servizi;
- 516.456,90 € negli altri casi⁹⁶.

⁹⁴ Vedi art. 144, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

⁹⁵ Cfr. la classificazione dei redditi di cui al capitolo imposta sul reddito.

⁹⁶ Art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Con questo sistema contabile la base imponibile si determina come differenza fra i proventi ed i costi di natura commerciale.

Contabilità ordinaria (partita doppia)

Questo sistema contabile è obbligatorio qualora siano stati conseguiti, nell'anno di riferimento, proventi di natura commerciale superiori alle soglie sopra citate. Gli enti non commerciali possono ricorrere a questo sistema indipendentemente dal loro volume d'affari.

Il prospetto nella pagina seguente riassume i vari sistemi contabili. Le organizzazioni di volontariato adottano tali sistemi solo se esercitano abitualmente attività commerciali non rientranti tra le attività commerciali marginali, esenti da imposte.

Regimi contabili per enti non commerciali
(riguardano esclusivamente le attività commerciali)

Proventi commerciali superiori a:	Contabilità ordinaria
<ul style="list-style-type: none"> • 309.874,74 € in caso di prestazioni di servizi • 516.456,90 € negli altri casi 	<ul style="list-style-type: none"> • libro giornale • libro degli inventari • scritture ausiliare • registro dei beni ammortizzabili • scritture di magazzino • registri obbligatori ai fini IVA • adempimenti prescritti dal diritto del lavoro • altri libri
Proventi commerciali inferiori a:	Contabilità semplificata
<ul style="list-style-type: none"> • 309.874,74 € in caso di prestazioni di servizi • 516.456,90 € negli altri casi 	<ul style="list-style-type: none"> • registri obbligatori ai fini IVA • registro dei beni ammortizzabili • adempimenti prescritti dal diritto del lavoro
Associazioni sportive dilettantistiche ed altre associazioni senza scopo di lucro con proventi inferiori a:	Disciplina speciale⁹⁷, esonero dagli adempimenti IVA
<ul style="list-style-type: none"> • 250.000,00 € 	<ul style="list-style-type: none"> • annotazioni mensili nel registro semplificato • imponibile IRES al 3% e detrazione forfetaria IVA del 50%

✓ **Avviso:** Qualora vengano svolte raccolte pubbliche di fondi, debbono essere redatti, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale, rendiconti separati per ogni raccolta, indicando le entrate e le spese relative alla raccolta⁹⁸.

⁹⁷ Legge n. 398/1991.

⁹⁸ Art. 143, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e art. 20, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Altre imposte e tasse

Imposta di registro

Esenzione per le organizzazioni di volontariato

Gli atti concernenti la costituzione e lo svolgimento dell'attività ordinaria delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro. Tale esenzione opera solo nei confronti delle organizzazioni iscritte nel registro provinciale⁹⁹.

Come è stato più volte confermato dal Ministero delle Finanze¹⁰⁰ non sono nemmeno dovute le imposte in misura fissa. L'esenzione riguarda la redazione e le modifiche degli atti costitutivi e degli statuti, altre deliberazioni, contratti per l'acquisto di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli), contratti di locazione, di finanziamento, ecc. L'esenzione è riferita solo all'imposta, mentre permane comunque l'obbligo di registrazione.

Trattandosi di un'esenzione oggettiva essa può essere richiesta ogniqualvolta una delle parti contraenti sia un'organizzazione di volontariato registrata¹⁰¹.

Imposta di bollo

In generale sono soggetti ad imposta di bollo gli atti di diritto civile, gli atti giudiziari ed amministrativi. Vi sono inoltre degli atti che ne sono soggetti se utilizzati¹⁰². Fatture e quietanze sono di principio soggette ad imposta di bollo, quando non sono soggette ad imposta sul valore aggiunto. L'imposta di bollo è sempre dovuta in misura pari a € 1,81, quando l'importo di fattura è superiore ad € 77,47.

Se vengono rilasciate copie "conformi" delle fatture e quietanze, queste sono soggette allo stesso trattamento come l'originale. Di conseguenza esse sono soggette ad imposta di bollo, se l'originale ne era soggetto¹⁰³.

⁹⁹ Art. 6, comma 2 ed art. 8, comma 1 della legge n. 266/1991.

¹⁰⁰ Circolare ministeriale n. 3/92 e risoluzione ministeriale del 29 maggio 1993, n. 300028.

¹⁰¹ Cfr. V. Pinto 1996, 138.

¹⁰² "In caso d'uso".

¹⁰³ Circolare del Ministero delle Finanze n. 415755 del 1° agosto 1973.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli connessi allo svolgimento della loro attività ordinaria sono esenti dall'imposta di bollo¹⁰⁴. L'esenzione può essere applicata solo per atti utilizzati esclusivamente per fini di solidarietà dell'organizzazione¹⁰⁵.

Quindi, per esempio, le fatture per le offerte vanno emesse senza imposta di bollo. Inoltre sono sempre esenti dall'imposta di bollo documenti, atti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni rilasciati ad organizzazioni di volontariato e ad ONLUS¹⁰⁶.

Lo stesso vale se i suddetti documenti sono rilasciati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS ed organizzazioni di volontariato¹⁰⁷. Il motivo dell'esenzione deve essere indicato sul documento.

Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Donazioni e attribuzioni di eredità o di legato a favore di organizzazioni di volontariato sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni¹⁰⁸, purché l'organizzazione sia iscritta nel relativo registro provinciale.

Imposte ipotecarie e catastali

Donazioni e attribuzioni di eredità o di legato a favore di organizzazioni di volontariato sono del tutto esenti dalle imposte che sarebbero a loro carico, incluse le imposte ipotecarie e catastali in caso di accettazione di donazioni, eredità o legati.

Tasse sulle concessioni governative

Gli atti ed i provvedimenti amministrativi concernenti le ONLUS e dunque anche le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provin-

¹⁰⁴ Art. 8, c. 1, della legge n. 266/1991.

¹⁰⁵ Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 138 del 5 giugno 1995.

¹⁰⁶ Art. 27-bis, DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in allegato alla tabella B.

¹⁰⁷ Circolare Ministero delle Finanze n. 168/1998, punto 7.1.

¹⁰⁸ Art. 8, legge n. 266/1991.

ciali sono sempre esenti dalle tasse sulle concessioni governative¹⁰⁹. Gli atti ed i provvedimenti tassabili sono elencati in una tabella¹¹⁰ nella quale figurano ad es. l'iscrizione nel registro delle imprese, il canone di abbonamento a radio e TV, gli allacciamenti telefonici (esclusivamente per l'attività istituzionale).

Imposta regionale sulle attività produttive IRAP

L'imposta regionale sulle attività produttive è un'imposta locale, reale e non deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Oggetto imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP è l'abituale espletamento di un'attività organizzata all'interno della rispettiva regione. Il periodo d'imposta coincide con quello dell'IRES. L'aliquota di norma ammonta al 3,90 %, ma può essere anche inferiore nel caso in cui le singole province applichino delle riduzioni¹¹¹.

Sono soggetti all'IRAP imprese, liberi professionisti ed enti pubblici e privati, comprese le associazioni e le organizzazioni non-profit.

Le associazioni fanno notoriamente parte degli enti privati non commerciali. Esse sono soggette all'IRAP come segue:

- per il settore non commerciale (attività istituzionali) sono soggetti all'IRAP solo le spese relative al personale assunto, i compensi equiparati al lavoro non autonomo, corrispettivi pagati per collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni lavorative autonome occasionali. Le spese relative al personale del settore istituzionale e gli altri corrispettivi qui elencati vanno ridotti dei costi previsti specificamente per il settore commerciale. Se questi non sono attribuibili, vengono ridotti nella misura in cui i ricavati commerciali si rapportano alla somma dei ricavati complessivi¹¹².
- Per le attività commerciali invece l'IRAP deve essere calcolata come per le imprese, adottando il sistema per la contabilità ordinaria.

¹⁰⁹ Art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972.

¹¹⁰ Tabella tariffaria in allegato al D.P.R. n. 641/1972.

¹¹¹ Con la legge finanziaria provinciale del 2008 la Provincia autonoma di Bolzano ha stabilito di ridurre l'aliquota al 3,4% e, in alcuni settori e in presenza di determinati requisiti, anche al 2,98%.

¹¹² Artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 446/1997.

★ **Esempio:** calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP

Descrizione	Importi
salari e stipendi	40.000,00 €
Freie Mitarbeiter	1.500,00 €
Summe	41.500,00 €
Bruttosteuer (3,40 %)	1.411,00 €

Esenzione per le organizzazioni di volontariato

A partire dall'anno fiscale 2003 la Provincia di Bolzano ha introdotto un'esenzione dall'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale¹¹³.

Si definiscono organizzazioni non lucrative di utilità sociale i seguenti soggetti giuridici¹¹⁴:

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che abbiano fatto la rispettiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate¹¹⁵;
- le organizzazioni di volontariato iscritte al relativo registro provinciale, che oltre alle attività commerciali marginali ai sensi del decreto ministeriale, non svolgono nessun'altra attività commerciale¹¹⁶;
- le organizzazioni di promozione sociale iscritte al relativo registro provinciale;
- le organizzazioni non governative riconosciute¹¹⁷;
- le cooperative sociali¹¹⁸.

Una dichiarazione IRAP deve essere compilata e presentata qualora si usufruisca dell'esenzione.

¹¹³ Art. 1, comma 1, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11.

¹¹⁴ Art. 10, decreto legislativo n. 460/1997.

¹¹⁵ Art. 11, decreto legislativo n. 460/1997.

¹¹⁶ Legge n. 266/1991, e art. 30, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

¹¹⁷ Legge n. 49/1987.

¹¹⁸ Legge n. 381/1991.

Imposta sulla pubblicità

L'imposta sulla pubblicità¹¹⁹ è composta di due elementi: l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Ogni comune con più di 3.000 abitanti è obbligato a garantire un servizio di pubbliche affissioni. Per i comuni sotto i 3.000 abitanti, il comune ha la facoltà di stabilire se istituire o meno un servizio di pubbliche affissioni. Il servizio delle pubbliche affissioni è disciplinato da un'ordinanza comunale.

Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire l'affissione in appositi impianti di manifesti costituiti da materiale idoneo, contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, comunicazioni istituzionale e/o sociali.

La tabella seguente comprende sia l'imposta sulla pubblicità che il diritto sulle pubbliche affissioni, che aumentano con la durata di affissione.¹²⁰

Giorni	classe ¹²¹ 5	classe 4	classe 3	classe 2	classe 1
10	1,0320	1,1360	1,2390	1,3420	1,4460
15	1,3419	1,4769	1,6108	1,7448	1,8798
20	1,6518	1,8178	1,9826	2,1476	2,3136
25	1,9617	2,1587	2,3544	2,5504	2,7474
30	2,2716	2,4996	2,7262	2,9532	3,18121

¹¹⁹ D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche.

¹²⁰ La tariffa viene fissata in base alla superficie di un foglio formato 70 x 100 cm. L'applicazione della tariffa avviene per ogni foglio con riguardo alla durata dell'affissione. Per manifesti di formato 1,4 x 1 m si applica la maggiorazione del 100%. La tariffa da pagare è diversa a seconda che i manifesti vengano affissi direttamente dall'organizzatore o dal concessionario. Per tutti i manifesti di dimensioni 70 x 100 cm viene applicata la tariffa minima.

¹²¹ I comuni sono suddivisi in 5 classi in base alla superficie o al numero degli abitanti:

- cl. 5 = comuni con meno di 10.000 abitanti;
- cl. 4 = comuni con 10.000 a 30.000 abitanti;
- cl. 3 = comuni con 30.000 a 100.000 abitanti;
- cl. 2 = comuni con 100.000 a 500.000 abitanti;
- cl. 1 = comuni con più di 500.000 abitanti.

Le suddette tariffe possono essere aumentate nei seguenti casi:

- maggiorazione del 50 % per affissioni effettuate in periodi stagionali. I comuni hanno stabilito nell'apposita ordinanza quali sono i mesi interessati;
- maggiorazione del 150 % per le affissioni su spazi situati in zone di categoria speciale, p. es. centro città;
- maggiorazione del 50 % per commissione di affissione inferiore a 50 fogli;
- maggiorazione del 100% per affissioni su spazi espressamente richiesti dal committente.

Il pagamento del diritto deve avvenire contestualmente alla fruizione del servizio.

Molti comuni dell'Alto Adige hanno affidato il servizio ad un concessionario privato (SÜDPLA, ICA).

La tariffa è ridotta del 50 % per:

- i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali, sempre che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 507/1993;
- i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro. Con la finanziaria del 2007 (art. 1, c. 176-178) è stata abrogata l'esenzione per le associazioni di volontariato e gli enti senza scopo di lucro, prevista per gli anni 2005 e 2006;
- i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- i manifesti relativi a cerimonie patriottiche e religiose, e quelli di teatri ambulanti e di manifestazioni di beneficenza.

Riduzioni della tariffa:

- se sul manifesto compare una pubblicità o uno sponsor, non si applica la riduzione.
- se sul manifesto compare solo il riferimento ad un finanziamento da parte dell'amministrazione pubblica o di un altro ente non profit, ciò

non viene considerato come pubblicità e all'organizzatore spetta una riduzione del 50%.

- gli avvisi affissi solo nella bacheca dell'associazione sono esenti. Lo stesso vale per i pieghevoli o opuscoli informativi (folder) messi a disposizione del pubblico (p. es. vicino agli sportelli bancari o nei negozi), che quindi non devono essere timbrati.

Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali che il comune svolge in via esclusiva. L'esenzione vale per tutti manifesti affissi sul territorio comunale;
- le pubblicazioni delle autorità militari;
- le pubblicazioni dello Stato, della regione e della provincia in materia di tasse e tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- le pubblicazioni relative ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, nonché elezioni per il Parlamento europeo, i consigli regionali e comunali;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- tutti gli manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti autorizzati.

Altre indicazioni:

- a) i costi per l'eliminazione di manifesti illegittimamente affissi sono a carico di colui che ha dato l'incarico per l'affissione.
- b) se vengono trovati manifesti non timbrati, p. es. in un bar, la sanzione pecuniaria viene comminata al proprietario del locale.

Imposte sulle manifestazioni

Considerazioni generali

L'imposta sugli intrattenimenti è un'imposta indiretta e viene riscossa dalla Società Italiana degli Autori e Editori (SIAE).

Le attività sono state suddivise in due gruppi:

1. Il primo gruppo di attività¹²² è assoggettato sia all'imposta sugli intrattenimenti che all'imposta sul valore aggiunto. Per queste attività vanno osservati i relativi testi unici. Per quanto riguarda il regime dell'IVA vige in particolare la determinazione forfetaria della detrazione nonché l'esonero dall'obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione¹²³. Inoltre è data facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.
2. Il secondo gruppo di attività¹²⁴ non è più assoggettato all'imposta sugli spettacoli, essendo stato ricondotto al regime ordinario dell'IVA. Per queste attività vanno osservate le disposizioni del relativo testo unico¹²⁵.

Tutte le manifestazioni sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto; il calcolo di detta imposta avviene secondo due diverse modalità:

1. Per le attività che sono soggette all'imposta sugli intrattenimenti (gruppo 1) viene generalmente applicato un sistema impositivo forfetario. Per il calcolo dell'IVA si applica la stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti. È data però anche facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.
2. Le attività non più soggette all'imposta sugli spettacoli (gruppo 2) rientrano nella sfera di operatività dell'IVA, secondo i criteri ordinari. Vige una disciplina particolare per quanto riguarda la fatturazione, la documentazione e la determinazione dell'imposta.

¹²² Elencate nella tabella allegata al D.P.R. n. 640/1972, così modificato dal decreto legislativo n. 60/1999.

¹²³ Art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

¹²⁴ Elencate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972.

¹²⁵ Le esenzioni ed agevolazioni sono previste dall'art. 74-quater, comma 5, del D.P.R. n.633/1972.

Le imposte sulle manifestazioni

decreto legislativo n. 60/1999

Intrattenimento

Per intrattenimento si intendono quelle attività che implicano la preparazione attiva della persona all'evento. Tale partecipazione costituisce un elemento essenziale del divertimento.

Esempi: biliardo, apparecchi automatici, intrattenimenti danzanti, ecc.

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

- aliquote
- riduzioni, esenzioni
- regime forfetario IVA

Spettacoli

Per spettacoli si intendono quelle attività ove le persone che vi partecipano sono spettatori ovvero svolgono un ruolo passivo.

Esempi: proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, manifestazioni sportive, fiere campionarie, mostre, ecc.

Regime dell'IVA

- applicazione dell'imposta nei modi ordinari
- agevolazioni per associazioni
- regime forfetario IVA

L'imposta sugli intrattenimenti

Considerazioni generali

In linea di principio l'imposta sugli intrattenimenti riguarda solo quelle attività che implicano la partecipazione attiva del consumatore. Essa può essere definita come imposta indiretta in quanto grava sul consumatore. Inoltre l'imposta sugli intrattenimenti costituisce una tipica imposta sui consumi che colpisce la capacità contributiva del consumatore nel momento in cui partecipa all'intrattenimento.

Attività soggette all'imposta

Le seguenti attività sono soggette all'imposta sugli intrattenimenti qualora vengano svolte sul territorio nazionale.

Attività	Aliquota	Descrizione
Esecuzioni musicali con meno del 50% di musica dal vivo	16 %	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico esercizio. La musica può definirsi dal vivo quando l'esecuzione avviene attraverso l'uso diretto di strumenti musicali, senza l'utilizzazione di supporti preregistrati o simili.
Biliardi, juke-box apparecchi automatici, bowling, go-kart	8 %	Utilizzazione di biliardi, di juke-box e di qualsiasi tipo di apparecchio a gettone, a moneta o a scheda installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei locali di circoli o associazioni; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling e noleggi go-kart.

Sale giochi e ricevitorie di scommesse	60%	Ingresso nelle sale giochi e nelle ricevitorie di scommesse.
Incassi dei giochi	10%	Incassi dei giochi nelle sale giochi o in strutture analoghe.

Base imponibile

La base imponibile è costituita dal prezzo complessivo pagato per l'intrattenimento nonché dall'ammontare dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazione o cessione di diritti radiotelevisivi, al netto dell'IVA in quanto dovuta.

In caso di intrattenimenti organizzati per scopi di beneficenza la base imponibile è ridotta del 50%, ove ricorrano determinate condizioni¹²⁶.

★ Esempio:

prezzo pagato per l'intrattenimento	348,00 €
sovrapprezzo per la consumazione obbligatoria	200,00 €
Totale	548,00 €

imposta sugli intrattenimenti	16%
IVA	21%

La base imponibile è determinata applicando un coefficiente pari a 1,37 (100% + 16% + 21%).

$$548,00 : 1,37 = 400,00 \text{ €}$$

Su questa base vengono determinate l'imposta sugli intrattenimenti (64,00 €) e l'imposta sul valore aggiunto (84,00 €). L'importo complessivo ammonta nuovamente a 548,00 €.

¹²⁶ Per queste agevolazioni vedi art. 5 del D.P.R. n. 640/1972.

Prospetto:

Importi	Percentuali	Descrizione
400,00 €	100 %	base imponibile
84,00 €	21 %	IVA
64,00 €	16 %	imposta sugli intrattenimenti
548,00 €	136 %	entrate totali

La base imponibile può essere ridotta del 50%¹²⁷:

- se si tratta di esecuzioni musicali non dal vivo senza consumazione obbligatoria;
- se l'organizzatore ha conseguito nell'anno precedente ricavi per un importo non superiore a 25.822,84 €.



Precisazioni riguardanti le associazioni

Qualora l'attività soggetta all'imposta sugli intrattenimenti venga organizzata anche a favore dei propri soci, il titolo di accesso va rilasciato anche agli associati, se per l'intrattenimento è previsto il pagamento di un corrispettivo specifico. In questo caso entro dieci giorni dalla chiusura dell'anno sociale va presentata una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi associativi. In questa dichiarazione vanno inoltre indicate le attività svolte, precisando quali di esse sono soggette all'imposta sugli intrattenimenti.

Per gli organizzatori che conseguono ricavi non superiori a 25.822,84 € sono previste delle semplificazioni. A partire dall'anno successivo a quello in cui è stato superato detto limite trova applicazione il regime ordinario.

¹²⁷ Art. 14 del D.P.R. n. 640/1972.

Qualora delle associazioni non esercitanti attività imprenditoriale svolgano occasionalmente delle attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti, queste sono tenute a presentare, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, una dichiarazione al competente ufficio della SIAE. La liquidazione dell'imposta avviene entro 5 giorni dalla conclusione dell'attività.

Esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti

Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, nonché le associazioni sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica sono esentate dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per attività (incluse le feste sociali) svolte occasionalmente¹²⁸. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio SIAE competente.

Versamenti

L'imposta sugli intrattenimenti viene versata, utilizzando il modello F24, presso banche od uffici postali. È possibile effettuare la compensazione dell'imposta con altri tributi e contributi versati mediante lo stesso modello F24.

I versamenti sono da effettuarsi:

- per le attività a carattere continuativo entro il giorno 16 del mese successivo;
- per le attività occasionali entro 5 giorni dalla conclusione della manifestazione;
- per i contributi associativi entro il giorno 16 del mese di chiusura dell'anno sociale.

¹²⁸ Associazioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR. Esenzione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 460/1997. L'applicabilità della norma anche alla nuova imposta sugli intrattenimenti è stata da ultimo confermata con circolare n. 224/2000 del Ministero delle Finanze.

Fatturazione per sponsorizzazioni

Per le sponsorizzazioni, la pubblicità e per la cessione di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica, connessi alle attività di cui alla tariffa, vige l'obbligo di fatturazione. Queste fatture vanno annotate in un'apposita sezione del registro dei corrispettivi¹²⁹.

¹²⁹ Detto registro, fino al 2001, era soggetto a vidimazione. Tale vidimazione è stata abolita nel novembre 2001.

Spettacoli

Considerazioni generali

Per spettacoli si intendono quelle attività in cui le persone che vi partecipano sono spettatori o svolgono un ruolo passivo. Sono elencate in un'apposita tabella e non sono soggette all'imposta sugli intrattenimenti. Questi spettacoli rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA e ciò significa che ad essi si applica, salvo disposizioni particolari, il regime IVA ordinario¹³⁰.

Agli effetti dell'IVA, la prestazione si considera effettuata nel momento in cui ha inizio l'esecuzione della manifestazione mentre, per gli abbonamenti, nel momento del pagamento del corrispettivo dovuto.

Tabella delle attività di spettacolo¹³¹

- 1) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 % dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;

¹³⁰ Testo unico n. 633/1972 e D.P.R. n. 544/1999.

¹³¹ Tabella C dell'allegato al D.P.R. n. 633/1972.

- 5) mostre e fiere campionarie: esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle Finanze ed altre manifestazioni similari;
- 6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

Alle attività non espressamente elencate nella tabella, ma equiparabili a quelle di cui alla tabella, si applicano le stesse aliquote.

Prospetto: aliquote IVA¹³²

Alle attività non ricomprese nella tabella si applica l'aliquota IVA ordinaria del 21%.

Descrizione	IVA
Spettacoli cinematografici	10%
Spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a 12,91 €	10%
Somministrazione di alimenti e bevande	10%
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	10%
Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali	10%
Spettacoli di burattini, marionette ovunque tenuti	10%
Sponsorizzazione	21%
Cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica	21%

¹³² Aliquote aggiornate al mese di ottobre 2011. Le informazioni generali di questo manuale sono aggiornate a novembre 2010.

Esercizio occasionale delle attività

Rientrano nella sfera di operatività dell'IVA solo quelle associazioni che esercitano abitualmente attività soggette ad IVA. Al di fuori di questa ipotesi si parla di attività commerciali occasionali: l'associazione non ha richiesto l'assegnazione del numero di partita IVA e dunque non è soggetta al relativo regime impositivo¹³³.

Se coloro che sono soggetti all'IVA svolgono occasionalmente una delle attività di cui alla tabella precedente, sono tenuti a darne preventiva comunicazione all'ufficio SIAE competente¹³⁴.

Organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro provinciale, che organizzano una manifestazione nell'ambito della loro attività istituzionale ovvero ai sensi della disciplina di cui al decreto del Ministro delle Finanze del maggio 1995 (attività commerciali marginali) non devono versare alcuna IVA.

Documentazione delle entrate

Per le attività di intrattenimento e di spettacolo sono stati introdotti i cosiddetti *titoli d'accesso*, emessi attraverso misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. È inoltre necessaria una "Smard card" che il titolare delle apparecchiature deve richiedere presso l'Agenzia delle entrate e la SIAE¹³⁵.

¹³³ Secondo la circolare del Ministero delle Finanze n. 165/2000, in questo caso non sussiste l'obbligo di comunicazione alla SIAE.

¹³⁴ Art. 74-quater, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972. Vedi anche circolare di cui alla nota precedente.

¹³⁵ Titolare è colui/colei che procura la relativa hard- e software, è responsabile della manutenzione e trasmette i dati alla SIAE; di solito corrisponde all'organizzatore.

Esenzioni

Le seguenti categorie sono esentate dal procurare misuratori fiscali o biglietterie automatizzate limitatamente alle attività **rivolte ai propri associati**:

- associazioni che hanno scelto il sistema a regime forfetario ai sensi della legge n. 381/1991¹³⁶;
- associazioni di promozione sociale¹³⁷.

Anche le associazioni turistiche “pro loco”¹³⁸ sono esentate per manifestazioni organizzate in proprio¹³⁹.

Inoltre per le associazioni sportive dilettantistiche sono state introdotte norme per la semplificazione della documentazione delle entrate¹⁴⁰ relative a manifestazioni di sport dilettantistico.

Per i contribuenti minori è prevista la possibilità di sostituire i biglietti d'ingresso elettronici tramite ricevute fiscali o scontrini fiscali semplificati (“manuali o prestampati a tagli fissi”) che dovranno contenere indicazioni aggiuntive. Tale possibilità è contemplata per le due seguenti categorie:

- soggetti che svolgono attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822,84 €¹⁴¹;
- soggetti che svolgono attività spettacolistiche e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.822,84 € e applicano una forma speciale di rendicontazione¹⁴².

¹³⁶ Art. 6, comma 3 bis. D.P.R. n. 640/1972.

¹³⁷ Art. 5, decreto legislativo n. 460/1997.

¹³⁸ Art. 9, comma 19, legge n. 448/2001.

¹³⁹ Art. 80, comma 37, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Circolare del Ministero delle Finanze n. 34/2003, punto 1.6.

¹⁴⁰ Per manifestazioni sportive anche in futuro potranno esser utilizzati i biglietti timbrati. Sono inoltre previsti appositi moduli prestampati sui quali dovranno essere annotati i suddetti biglietti.

¹⁴¹ Art. 4 D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; cfr. anche circolare del Ministero delle Finanze n. 34/2003, punto 1.4.

¹⁴² Art. 8 D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544. La forma di rendicontazione è regolata con art. 74 quater, comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed è alternativa al sistema forfetario ai sensi della legge 398/1991.

Se vengono svolte anche **altre attività** che non ricadono nell'ambito di applicabilità dell'imposta sugli intrattenimenti ovvero non sono elencate nella tabella delle attività di spettacolo, può essere richiesta l'esenzione dall'emissione di ricevuta fiscale e dalla tenuta di un registratore di cassa¹⁴³. Questo vale solo nei casi in cui non sussiste l'obbligo di rendicontazione.

¹⁴³ D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, art. 2, comma 1, lettera h); importante conferma con circolare ministeriale 22 aprile 2003, n. 21/E.

Diritti d'autore

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ed i suoi compiti

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico a base associativa che da più di cent'anni unisce autori ed editori allo scopo di proteggere le loro opere dell'ingegno.

Rientrano nelle sue funzioni istituzionali:

- la concessione, nell'interesse degli associati, di autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate;
- la riscossione dei relativi proventi (diritti d'autore) e la loro ripartizione tra gli aventi diritto.

In base al proprio statuto la SIAE può altresì effettuare la „gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati“¹⁴⁴. La SIAE ha infatti stipulato una convenzione con il Ministero delle Finanze, con la quale ha assunto il compito di cooperare con l'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento delle imposte. La SIAE ha inoltre stipulato delle convenzioni con l'Enpals (*Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo*), con alcune case di noleggio di film e con la RAI per gli abbonamenti speciali (radio e televisione)¹⁴⁵.

La SIAE esercita inoltre una serie di altre funzioni attribuitele per legge nel corso del tempo, quali ad esempio:

- la tenuta del pubblico registro per le opere cinematografiche;
- la tenuta del pubblico registro per software e relativi autori;
- l'apposizione del contrassegno SIAE sui libri, sui CD, sulle musicassette, sulle videocassette, ecc.

¹⁴⁴ Cfr. art. 7 del decreto legislativo n. 419/1999.

¹⁴⁵ Per ulteriori informazioni rivolgersi anche all'ufficio della SIAE di competenza

Un'organizzazione di volontariato viene a contatto con la SIAE sia nel caso in cui organizzi un'attività che investe il campo del diritto d'autore sia nel caso in cui la SIAE acquisisca i dati utili all'accertamento dell'IVA e dell'imposta sugli intrattenimenti dovuti per manifestazioni ed intrattenimenti. Quest'ultimo incarico viene svolto sulla base della suddetta convenzione con il Ministero delle Finanze.

Determinazione dell'imponibile

L'imponibile per spettacoli non gratuiti è determinata in base ai seguenti criteri¹⁴⁶. Costituiscono base di calcolo:

- il totale dei biglietti venduti e degli abbonamenti,
- il 50% dei biglietti d'ingresso, comprendenti il costo delle consumazioni (cibo e bevande),
- biglietti gratuiti,
- le maggiorazioni per la prevendita, se incassata direttamente dall'organizzatore, che rappresentano quindi delle maggiorazioni del prezzo d'ingresso,
- le quote di partecipazione pagate per la manifestazione,
- il 50% degli importi pagati per lo spettacolo agli enti pubblici e agli enti locali (se con controprestazione),
- il 50% degli importi incassati per lo spettacolo e dei proventi per sponsorizzazioni di privati,
- il 35% degli importi pagati per lo spettacolo agli enti pubblici e agli enti locali (senza controprestazione).

Diritti d'autore ed imposta sugli intrattenimenti

Con la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli non sono stati aboliti i diritti d'autore; tale revisione non riguarda affatto i diritti d'autore, che pertanto continuano ad essere dovuti.

¹⁴⁶ Informazioni specifiche per i singoli spettacoli dà l'ufficio competente della Società Italiana degli Autori ed Editori. Vedi indirizzi in allegato.

Il diritto d'autore spetta per legge all'autore dell'opera d'ingegno e va distinto nettamente da un'imposta riscossa dallo Stato. I diritti d'autore vengono spesso confusi con la soppressa imposta sugli spettacoli, oggi imposta sugli intrattenimenti, con la conseguenza che in taluni casi vengono omessi comunicazioni e pagamenti obbligatori.

Quando sono dovuti i diritti d'autore?

In linea di massima i diritti d'autore sono dovuti ogniqualvolta vengano organizzati balli, spettacoli teatrali, concerti, spettacoli cinematografici, intrattenimenti danzanti, serate di lettura e simili.

Gli organizzatori si possono rivolgere, per eventuali chiarimenti, all'ufficio SIAE competente, ove vengono fornite tutte le informazioni relative all'attività programmata.

Ciò premesso prendiamo ora in esame le singole attività svolte dalle organizzazioni di volontariato:

- a) Per i balli e le feste, nelle sedi sociali o all'aperto, organizzati sul territorio provinciale la SIAE rilascia apposito permesso. Essa fornisce i moduli per l'annotazione del programma musicale e quelli per la dichiarazione di effettuazione dell'attività. In alcuni casi emette anche i biglietti d'ingresso e fornisce i moduli fiscali (distinte d'incasso).
- b) Per gli spettacoli teatrali vale quanto indicato alla lettera a). La SIAE rilascia il permesso¹⁴⁷, riceve la dichiarazione di effettuazione dell'attività e in alcuni casi fornisce anche i biglietti d'ingresso.
- c) Nel caso di esecuzioni musicali (musica folcloristica e classica) si procede, come sopra, a rilasciare il permesso, ad emettere eventualmente i biglietti e ad annotare il programma musicale.

★ Esempi:

1) *festa da ballo*

L'associazione X, iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, organizza un ballo presso la Casa delle Associazioni. Un complesso provvede a suonare musica dal vivo. Il prezzo d'ingresso com-

¹⁴⁷ Qualora vi siano autori da tutelare.

prende anche una consumazione. Per tutta la durata della manifestazione vengono venduti alimenti e bevande.

Circa 10 giorni prima del ballo il presidente dell'associazione od una persona da lui delegata presenta all'ufficio SIAE la documentazione richiesta¹⁴⁸.

Documentazione:

- la delega del presidente, qualora questi non si presenti personalmente;
- le liste dei prezzi che verranno utilizzate, in triplice copia;
- i dati fiscali dell'associazione;
- le generalità del presidente;
- il nome del complesso che suonerà alla manifestazione;
- l'orario ed il luogo della manifestazione;
- il prezzo d'ingresso.

N.B.: Contestualmente va versata una cauzione, il cui ammontare dipende in primo luogo dai prezzi, dalla capienza della sala e dal numero di giornate della manifestazione.

In seguito alla presentazione della documentazione vengono consegnati al presidente:

- il permesso;
- un modulo per l'annotazione del programma musicale, la cui compilazione spetta al complesso musicale;
- l'originale del modulo per la dichiarazione di effettuazione dell'attività, debitamente compilato;
- in alcuni casi i biglietti d'ingresso, nonché una nota di carico e consegna dei biglietti ed una relativa fattura;
- una ricevuta di versamento della cauzione.

¹⁴⁸ Il permesso viene rilasciato su carta semplice.

Entro cinque giorni dalla conclusione della manifestazione il presidente od un suo delegato presenta all'ufficio SIAE, per il pagamento dei diritti d'autore, la seguente documentazione:

- la distinta d'incasso debitamente compilata;
- il modulo relativo al programma musicale, compilato in ogni sua parte, nel quale sono indicati i titoli e gli autori dei brani eseguiti; il modulo va firmato dal direttore dell'esecuzione e dall'organizzatore (presidente dell'associazione);
- la ricevuta di versamento della cauzione;
- eventuali biglietti d'ingresso invenduti.

Il presidente od il suo delegato deve esibire un documento d'identità. Con il pagamento dei diritti d'autore si procede all'emissione di apposita quietanza.

2) Festa campestre

La festa inizia alle ore 16:00 e termina alle ore 01:00. Due complessi provvedono ad eseguire musica dal vivo per tutta la durata della festa. L'ingresso è libero, vengono somministrati alimenti e bevande.

1. Calcolo dei diritti d'autore:
10 % del 50 % dell'incasso lordo
€ 10.000,00 incasso lordo
base di calcolo € 5.000,00
10% di diritti d'autore € 500,00
2. Diritti d'autore – compenso integrativo: 1% della base di calcolo
€ 50,00.

Importo dovuto: diritti d'autore € 550,00, ai quali si aggiunge il 21% di IVA = € 115,50 pari a un **importo complessivo di € 665,50.**

Una volta assolti gli adempimenti in materia di diritti d'autore all'organizzatore rimangono da versare le ulteriori imposte eventualmente previste dalla legge.

I diritti d'autore sono pagati alla Società Italiana degli Autori ed Editori. Le eventuali imposte dovute sono pagate con il modello F24.

3) *Spettacolo teatrale*

L'associazione X organizza uno spettacolo teatrale. L'organizzatore comunica l'iniziativa alla SIAE e presenta la documentazione di cui sopra.

Le rappresentazioni teatrali non prevedono generalmente esecuzioni musicali.

In questo caso lo spettacolo va comunicato fornendo le seguenti informazioni:

- titolo dello spettacolo;
- numero degli atti;
- gruppo teatrale;
- autore;
- traduttore;
- riduttore.

Qualora l'associazione Y organizzi un concerto (musica folcloristica o classica), la comunicazione obbligatoria deve contenere le seguenti informazioni:

- i dati sopraindicati;
- il numero ed il nome dei musicisti ovvero dei complessi.

In entrambi i casi i diritti d'autore vengono calcolati, come avviene d'altronde anche per i balli, in base all'incasso o ad un importo forfetario. Se si tratta di uno spettacolo gratuito – ove pertanto l'ingresso è libero, non vengono somministrati alimenti e bevande, non vi è uno sponsor e non vengono percepite entrate accessorie – si riscuotono sempre dei compensi forfetari (fissi), commisurati alla capienza dei locali oppure al numero degli spettatori.

Manifestazioni di sorte locali

Considerazioni generali

Sono manifestazioni di sorte locali la lotteria, la tombola, la pesca e il banco di beneficenza. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni di pubblica utilità possono promuovere manifestazioni di sorte locali, i cui proventi sono utilizzati per finanziare le rispettive attività. Gli organizzatori delle manifestazioni di sorte locali hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione alle autorità competenti e di rispettare inoltre una serie di adempimenti¹⁴⁹.

La Ripartizione provinciale Enti locali della Provincia di Bolzano ha pubblicato nella circolare del 20 febbraio 2006 un riassunto delle leggi che disciplinano i concorsi a premio, le operazioni a premio, i giochi di scommessa, le manifestazioni di sorte locali e l'uso degli apparecchi da gioco.

La circolare e i moduli sono scaricabili dal sito internet: www.provinz.bz.it/praesidium/0104/rundschreiben_d.htm.

Comunicazione della manifestazione

Il rappresentante legale dell'organizzazione deve comunicare preventivamente lo svolgimento della manifestazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sezione di Trento¹⁵⁰. La predetta amministrazione ha 30 giorni di tempo per rilasciare il nulla osta alla manifestazione o per rifiutarne il rilascio. Decorso i 30 giorni senza provvedimento di assenso o di diniego, per legge il nulla osta si intende concesso.

Trascorso questo termine, è necessario presentare – con un preavviso di almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione – una

¹⁴⁹ Cfr. DPR 26 ottobre 2001, n. 430.

¹⁵⁰ Indirizzo: Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato – Sezione di Trento, Di Vicolo di Vò 32, 38100 Trento.

comunicazione al sindaco del comune nel quale essa si terrà nonché al Presidente della Provincia. L'Ufficio provinciale vigilanza comunica i relativi provvedimenti al questore¹⁵¹. Il sindaco rilascia ricevuta di consegna o il nulla osta, verificata la sussistenza dei requisiti di legge per la manifestazione. Il rilascio di detto documento, ancorché non prescritto dalla legge, risulta opportuno, in quanto dà conferma dell'avvenuta denuncia della manifestazione di sorte locale.

✓ **Avvertenze:**

- *È consigliabile comunicare le manifestazioni di sorte locali ca. 70 giorni prima dell'inizio all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sezione di Trento, per potere rispettare senza problemi i termini prescritti.*
- *Chi organizza la manifestazione di sorte locale senza previa comunicazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria¹⁵² da € 1.032 a € 10.329.*
- *Chi organizza la manifestazione di sorte locale nonostante il diniego del nulla osta è punito con una sanzione pecuniaria e con l'arresto fino ad un anno.*
- *L'estrazione è effettuata in presenza della persona incaricata dal Sindaco.*

Manifestazioni non soggette a previa comunicazione

Non sono soggetti a previa comunicazione p. es. i giochi a carte e le gare di birilli, perché ai sensi della legge provinciale n. 13/1992 sono considerati semplici manifestazioni e perciò non rientranti nelle manifestazioni di sorte locali. Ciò vale solo se il gioco non è destinato a fini di lucro del promotore¹⁵³.

¹⁵¹ DPR n. 686/1973.

¹⁵² Art. 113 bis, R.D.L. 19.10.1938, n. 1933.

¹⁵³ Cfr. la citata circolare, pag. 12.

Al Sindaco

Al Presidente della Provincia

del Comune

Comunicazione di manifestazione di sorte locale

L'associazione / il comitato organizzativo

.....
rappresentato /a del/la Sig.ra.

residente in

comunica,

che in data a

si terrà la seguente manifestazione di sorte locale:

pesca

tombola

lotteria

n. biglietti

n. cartelle

n. biglietti

prezzo a biglietto €

prezzo a cartella €

prezzo a biglietto €

importo totale
dei biglietti €

importo totale
dei premi €

importo totale
dei premi €

Per l'importo complessivo dei premi (solo per la tombola) sarà prestata:

polizza di assicurazione

fidejussione bancaria

deposito di denaro

L'estrazione inizia in data alle ore

e termina in data alle ore

I premi saranno esposti alla pubblica visione nel locale

dal al....., dalle ore alle ore

I premi dovranno essere ritirati subito dopo l'estrazione o entro il termine di giorni.

Il **ricavato** della manifestazione di sorte locale sarà destinato a:

.....

Data,

L'organizzatore

Si conferma la sussistenza dei requisiti di legge per lo svolgimento della manifestazione. Del controllo e della vigilanza è incaricato/a

il/la Sig.ra nato/a il

residente in

Data,

Il Sindaco

ENPALS

L'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) è l'ente previdenziale per l'assicurazione obbligatoria di musicisti, attori, artisti e sportivi professionisti. Nel momento in cui si pagano gli onorari agli artisti, attori o musicisti, si devono versare anche i contributi per la previdenza obbligatoria, per un'aliquota pari al 33%, di cui di regola il 9,89% è a carico del lavoratore. Il versamento viene effettuato dal datore di lavoro tramite il modello F24. Considerato che l'ENPALS è un fondo pensioni, ci sono anche contributi aggiuntivi da versare all'INPS e all'INAIL.

In Alto Adige, come anche nel resto d'Italia, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) svolge dall'anno 2000 i servizi ENPALS in convenzione¹⁵⁴. È prevista la pubblicazione di un opuscolo sul tema ENPALS.

Nel presente manuale ci limitiamo a fornire informazioni sugli adempimenti delle associazioni che organizzano manifestazioni con musicisti ed artisti. Queste possono essere differenti e dipendono dal tipo di contratto di lavoro. Di seguito sono descritti i casi più importanti.

Musicisti e artisti come collaboratori

Se un'organizzazione assume o scrittura musicisti e/o artisti, a seconda del tipo di contratto di lavoro dovrà fare varie comunicazioni obbligatorie e versare i contributi dovuti a ENPALS, INPS ed INAIL.

Musicisti che si esibiscono gratuitamente

In questo caso occorre il permesso di agibilità. Se un musicista si esibisce senza compenso, si devono versare i contributi minimi¹⁵⁵ all'ENPALS.

¹⁵⁴ Legge 23.12.2000, n. 388.

¹⁵⁵ Il contributo minimo è attualmente di € 43,49.

Musicisti dilettanti

I musicisti appartenenti ad una delle categorie sotto elencate sono esenti dai contributi ENPALS se si esibiscono solo occasionalmente e il loro reddito annuo non supera la cifra di € 5.000,00¹⁵⁶.

Si tratta di:

- musicisti che versano nella cassa pensioni INPS o di un altro ente di previdenza obbligatoria
- studenti (fino a 25 anni)
- giovani (fino a diciotto anni)
- pensionati (a partire da 65 anni).

In questo caso il musicista scrive un'autocertificazione¹⁵⁷ e la trasmette almeno 5 giorni prima della manifestazione all'associazione. A questa autocertificazione deve essere allegata copia della carta d'identità. Il pagamento del musicista da parte dell'organizzazione avviene tramite nota onoraria o tramite il sistema dei "voucher" (buoni lavoro)¹⁵⁸. Non serve la comunicazione all'ENPALS.

Musicisti aderenti ad una cooperativa

La cooperativa emette una fattura con IVA per la prestazione erogata. I contributi previdenziali vengono versati direttamente dalla cooperativa all'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). Di conseguenza la comunicazione mensile o trimestrale viene meno.

¹⁵⁶ Cfr. Legge finanziaria 2007: " Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 €."

¹⁵⁷ Si veda lo schema tipo riportato di seguito.

¹⁵⁸ Cfr. il capitolo Spese e compensi.

Gruppi musicali legalmente costituiti come impresa

I gruppi musicali organizzati come un'impresa devono richiedere direttamente il permesso di agibilità. Prima dell'inizio dello spettacolo devono consegnare una copia del permesso di agibilità all'associazione che lo organizza. Per la prestazione resa emettono una fattura con IVA e in qualità di impresa versano i contributi all'ENPALS.

Musicisti stranieri

I musicisti stranieri non sono obbligati a versare i contributi previdenziali all'ENPALS, se presentano l'apposita attestazione – il modello E101 – che certifica che i contributi previdenziali sono stati versati nel Paese di origine. Questo certificato (originale) deve pervenire all'associazione e alla SIAE almeno 5 giorni prima dello spettacolo.

La SIAE informa che non si accettano autocertificazioni presentate al posto dell'originale mod. E101¹⁵⁹.

Si consiglia di prevedere nel contratto che il musicista straniero sia obbligato a presentare il modello E101 originale almeno 5 giorni prima della manifestazione.

Nel caso in cui questo documento non venisse presentato, l'organizzatore è obbligato a richiedere il codice fiscale ad ogni singolo musicista (è necessaria anche una copia del documento di identità). Di seguito il musicista/artista deve essere iscritto all'ENPALS. Per poter versare i contributi all'ENPALS in Italia è necessario trasmettere una comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro attraverso il sito: <http://www.provincia.bz.it/lavoro/contratti-di-lavoro/Comunicazione-obbligatoria-unificata-rapporti-lavoro.asp>.

DJ dilettanti sottoposti all'obbligo di iscrizione all'ENPALS

Ogni DeeJay, anche se interviene solo occasionalmente a qualche serata, è obbligato innanzitutto a iscriversi all'ENPALS e poi a richiedere il

¹⁵⁹ L'attuale modello E 101 viene sostituito dal nuovo modello A 1.

permesso di agibilità per ogni serata all'ufficio competente della SIAE. Il pagamento del DJ da parte dell'organizzatore avviene o tramite nota onoraria per la collaborazione autonoma o tramite il sistema "voucher"; il versamento dei contributi all'ENPALS avviene tramite il Mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo.

Attualmente si discute di abolire gli obblighi riguardo all'ENPALS per i DJ dilettanti. È possibile che venga introdotta una modifica della normativa in materia.

N.B.: *Per informazioni ci si può rivolgere il lunedì e il giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all'Ufficio informazioni Siae/Enpals presso il "Südtiroler Bildungszentrum" (Tel. 0471 98 04 55).*

Autodichiarazione

Il/la sottoscritto/a,
nato/a il a
Cod. fiscale
residente in
Via

dichiara con la sua firma

- di essere iscritto/a all'INPS/NISF per attività principale / nella seguente cassa pensioni
- essere studente
- essere giovane di età inferiore ai 18 anni
- essere pensionato/a
- di avere un reddito annuo percepito per le esibizioni musicali inferiore ai 5.000,00 € lordi e di **essere esonerato/a quindi come musicista dilettante dal pagamento dei contributi ENPALS.**

Il/La sottoscritto/a
è consapevole delle proprie responsabilità nel caso di dichiarazioni false o mendaci ed è a conoscenza delle conseguenze penali in cui incorre.

Il/la sottoscritto/a

Importante: allegare copia della carta d'identità

Spese, rimborsi e compensi

Considerazioni generali

Le associazioni e le organizzazioni non profit redigono in genere, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un programma di attività. Da tale programma, approvato dall'assemblea dei soci, risultano analiticamente le attività programmate e le risorse preventivate. Il direttivo è l'organo a cui normalmente spetta tradurre operativamente il programma approvato. Le spese deliberate e sostenute vanno regolarmente documentate ed annotate nel libro di cassa. La documentazione di spesa deve essere numerata ed archiviata cronologicamente.

Le disposizioni da osservare in materia di documentazione variano a seconda del compenso che viene erogato agli associati, al personale dipendente o ai collaboratori esterni. Le voci di spesa più frequenti verranno illustrate nelle pagine seguenti.

Schema esemplificato di bilancio preventivo

obiettivi	singole azioni	risorse preventivate		scadenze
		fondi (Euro)	persone	
<p>corso di aggiornamento per capigruppo volontari (3 giorni)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. redigere un programma dettagliato 2. reperire i relatori 3. scegliere il luogo 4. svolgimento 	<p>totale 2.300,00</p>	<p>a titolo volontario:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) direttore del corso b) cuoca c) partecipanti <p>a titolo oneroso: tre relatori esterni</p>	<p>concludere la fase preparatoria entro marzo</p> <p>svolgimento entro maggio</p>
<p>edizione bollettino d'informazione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. costituzione gruppo di lavoro 2. elaborazione proposta 3. approvazione direttivo 4. proposte per la stampa 5. incarico per la stampa 6. distribuzione secondo il piano 	<p>Stampa: 1.300,00</p> <p>Spedizione: 500,00</p> <p>spese: 100,00</p> <p>totale: 1.900,00</p>	<p>a titolo volontario: 5 soci ca. 4 sedute</p>	<p>costituzione gruppo di lavoro a febbraio</p> <p>distribuzione a maggio</p>

Rimborsi e compensi

Rimborso delle spese

Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato sono rese prevalentemente, a titolo gratuito, dai propri aderenti. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione, entro limiti preventivamente stabiliti mediante deliberazione del direttivo, le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, al netto delle ritenute. Le indennità per uso dell'auto propria devono rientrare entro detti limiti e non possono comunque superare le tariffe stabilite dall'ACI. I limiti anzidetti valgono inoltre per i rimborsi per vitto ed alloggio.

Le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio, nonché i biglietti di viaggio per l'utilizzo di mezzi pubblici vengono rimborsati interamente dietro presentazione di idonea documentazione. Solo le spese documentate possono essere regolarmente rimborsate e contabilizzate dall'organizzazione. Ne consegue che tutte le entrate e le uscite vanno documentate¹⁶⁰.

Il rimborso forfetario di spese non documentate, costituendo per il percipiente reddito imponibile, non è previsto per le organizzazioni di volontariato. Alle associazioni sportive dilettantistiche si applica a tale proposito una disciplina normativa speciale¹⁶¹, che per le associazioni di volontariato è però problematica, poiché si deve verificare la compatibilità con gli scopi istituzionali.

Lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale consiste in prestazioni di lavoro autonomo dietro corresponsione di un onorario¹⁶². Non siamo in presenza né di

¹⁶⁰ Vedi schema di rimborso spese negli allegati.

¹⁶¹ Cfr. art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

¹⁶² ...è caratterizzata dalla prestazione, per conto di altri e, previo compenso, di un'opera o servizio, senza vincolo di subordinazione ed in condizioni di assoluta indipendenza, Cassazione n. 2059/1972.

un rapporto di lavoro subordinato, né di un'organizzazione e neppure di un'attività libero professionale (soggetta al regime IVA). Se sussistono questi requisiti si tratta di lavoro autonomo occasionale.¹⁶³

Il compenso non è soggetto ad IVA se l'attività non viene esercitata professionalmente ovvero abitualmente. Sull'onorario si applica tuttavia la ritenuta d'acconto (attualmente pari al 20%), la quale va indicata separatamente sulla nota onoraria. La ritenuta d'acconto deve essere versata dal committente (associazione) presso uno sportello bancario¹⁶⁴. Il committente è inoltre tenuto a compilare e presentare, l'anno successivo, la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770)¹⁶⁵.

Suggerimento per le associazioni: Le prestazioni di lavoro autonomo devono essere distinte nettamente dal lavoro subordinato.

★ Esempi:

1. *Un'organizzazione di volontariato affida ad un esperto l'incarico di preparare e tenere, dietro pagamento di un onorario prestabilito, un corso di pronto soccorso a favore degli associati.*
2. *Qualcuno si assume l'incarico di dirigere un gruppo di progetto. L'assegnazione dell'incarico avviene una sola volta e presumibilmente non si ripeterà più.*

Collaborazione coordinata e continuativa – lavoro a progetto

La collaborazione coordinata e continuativa è un rapporto di lavoro basato su un accordo intervenuto tra le parti. Il collaboratore realizza un progetto ovvero una prestazione prevalentemente personale, senza un rapporto di subordinazione, in collaborazione con il committente¹⁶⁶.

In linea di massima questa forma di collaborazione è solo possibile in presenza di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso¹⁶⁷.

¹⁶³ Art. 67 comma 1, lettera l) del TUIR. Circolare 8 gennaio 2004, n. 1.

¹⁶⁴ Modello di pagamento F24, codice tributo 1040.

¹⁶⁵ Vedi modello di nota d'onorario e di modello di pagamento negli allegati.

¹⁶⁶ La tipica collaborazione coordinata e continuativa è ora prevista solo per consiglieri di amministrazione, sindaci, revisori e altre categorie.

¹⁶⁷ Art. 50, c. 1, lett. c-bis, D.P.R. n. 917/1986, Art. 34, legge n. 342/2000, Art. 61, D.Lgs. n. 276/2003.

Un'eccezione è rappresentata dai cosiddetti “mini co.co.co” e dalla collaborazione coordinata e continuativa degli amministratori, dei sindaci, dei revisori nonché dei componenti di commissioni. Contratti di “mini co.co.co.” sono possibili, se la durata complessiva non è superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e purché il compenso non sia superiore a 5.000,00 €¹⁶⁸.

Il collaboratore può avere contemporaneamente più rapporti di lavoro di questo tipo. È necessario distinguere questo rapporto di lavoro dal lavoro subordinato (dipendente) e dal lavoro autonomo.

Devono sussistere contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- assenza di un vincolo di subordinazione,
- prestazione nei confronti di un committente,
- rapporto caratterizzato da continuità e unicità,
- assenza di una struttura organizzativa, il carattere personale dell'apporto lavorativo deve prevalere,
- pagamenti periodici, fissati in anticipo.

I compensi a favore dei collaboratori coordinati e continuativi prevedono, oltre al pagamento di un'imposta a monte, anche quello di un contributo alla rispettiva cassa previdenziale¹⁶⁹.

L'aliquota contributiva per la gestione separata dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è stata aumentata recentemente per l'anno 2010. L'aumento riguarda solo il contributo previdenziale per quelle persone che non sono assicurate presso un altro ente di previdenza obbligatoria.

Aliquote 2008, 2009, 2010 a confronto:

Descrizione del gruppo	Aliquote		
	2008	2009	2010
Soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale	24,72 %	25,72 %	26,72 %
Soggetti con un'altra copertura previdenziale	17 %	17 %	17 %

¹⁶⁸ Art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003.

¹⁶⁹ INPS, cfr. legge n. 335/1995.



Queste aliquote valgono per i seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi e liberi professionisti sprovvisti di altra copertura previdenziale,
- collaboratori a progetto,
- collaboratori che vengono classificati come co.co.co e “mini co.co.co”,
- consiglieri di amministrazione, revisori dei conti, collaboratori di riviste e simili,
- associati di una associazione in partecipazione sprovvisti di altra copertura previdenziale,
- persone che svolgono lavoro autonomo occasionale e non guadagnano più di 5.000 € all'anno,
- venditori porta a porta che non guadagnano più di 5000 € all'anno.

La ripartizione dei costi per la previdenza rimane, malgrado l'aumento, invariata e cioè $1/3$ è a carico del lavoratore e $2/3$ sono a carico del committente.

Per l'anno 2010 la quota del committente ammontava al 5,67 % per la classe inferiore e all'8,91 % per quella superiore.

In molti casi è anche previsto un contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro¹⁷⁰. Ciò dipende però dal tipo di attività e dal rischio associato allo svolgimento dell'attività.

I contributi ai due istituti previdenziali sono per $2/3$ a carico del committente e per $1/3$ a carico del lavoratore.

Obblighi per l'associazione

I compensi per il lavoro a progetto – collaborazione coordinata e continuativa – sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente. Ne consegue

¹⁷⁰ INAIL, cfr. legge n. 38/2000.

che la ritenuta viene operata in base agli scaglioni di reddito e che al prestatore spettano le detrazioni d'imposta.

Nella pratica l'associazione, come committente, deve:

- rilasciare un prospetto paga, in luogo della precedente nota onorario;
- applicare, anziché la ritenuta d'acconto del 20%, la ritenuta in base agli scaglioni di aliquote;
- applicare le detrazioni d'imposta;
- versare le ritenute d'imposta ed i premi assicurativi;
- effettuare il conguaglio di fine anno;
- rilasciare il modello CUD;
- compilare gli specifici quadri del modello 770.

Vista la mole degli adempimenti da affrontare questi vengono in genere affidati a commercialisti o consulenti del lavoro.

★ **Esempio:** *Se l'associazione conferisce ad una persona l'incarico di elaborare e di gestire un progetto speciale, si tratta di un tipico caso di lavoro a progetto.*

Personale dipendente

Qualora l'organizzazione si avvalga di personale dipendente, essa è tenuta ad assolvere ad una serie di adempimenti normativi ed organizzativi. Se il numero dei dipendenti non è esiguo è opportuno dotarsi di una pianta organica con descrizione dettagliata delle varie mansioni. La stipula di contratti di lavoro deve avvenire nel rispetto dei relativi contratti collettivi. I costi per il personale, compresi quelli accessori (imposte sul reddito, premi assicurativi obbligatori, trattamenti di fine rapporto, ecc.), costituiscono una parte cospicua delle uscite dell'organizzazione e vanno pertanto indicati analiticamente nel bilancio di previsione, ove peraltro devono essere riportati i costi sostenuti per l'aggiornamento del personale.

Gli adempimenti normativi riguardano ad esempio:

- le iscrizioni obbligatorie;
- gli obblighi fiscali;
- gli obblighi nei confronti degli istituti previdenziali;
- la tenuta dei libri paga;
- l'effettuazione, entro i termini, dei pagamenti (modello 770).

Anche questi adempimenti vengono generalmente affidati a commercialisti o consulenti del lavoro.

Prestazioni occasionali di tipo accessorio – voucher

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio in ambiti ben predefiniti possono essere retribuite per mezzo di buoni lavoro¹⁷¹. I buoni lavoro – i cosiddetti voucher – rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio.

Questa forma di compenso può essere utilizzata nei seguenti ambiti:

- lavori domestici (a)
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (b);
- insegnamento privato supplementare (c);
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche in caso di committente pubblico (d);
- qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, nel caso in cui i prestatori di lavoro siano giovani con meno di venticinque anni di età (e)¹⁷²;
- attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani (f)¹⁷³;
- imprese familiari (g)¹⁷⁴;

¹⁷¹ Art. 70, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

¹⁷² Il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici se regolarmente iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università..

¹⁷³ Per le imprese agricole esenti dalla tenuta dei registri IVA valgono regole speciali.

¹⁷⁴ Ai sensi dell'art. 230-bis c.c..

- consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (h);
- qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, nel caso in cui i prestatori siano pensionati (h-bis)¹⁷⁵.

Si consiglia di farsi confermare per iscritto dal lavoratore che egli possiede i requisiti per il pagamento con i buoni lavoro.

I buoni lavoro

I buoni hanno un valore nominale di 10, 20 o 50 €, di cui il 13% è destinato al pagamento dei contributi previdenziali. I contributi vengono versati nella Gestione separata dell'INPS. Un ulteriore 7% serve per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e viene versato all'INAIL. Un altro 5% viene versato all'INPS come compenso per la gestione del servizio.

Il valore netto dei buoni in favore del prestatore di lavoro è rispettivamente di 7,50, 15 o 37,50 €. I buoni possono essere riscossi presso qualsiasi ufficio postale. Dato che essi comprendono sia i contributi previdenziali che quelli per gli infortuni, il lavoratore è assicurato.

L'ammontare del compenso spettante viene pattuito dalle parti. Un buono lavoro non corrisponde ad un'ora di lavoro.

Comunicazione all'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro INAIL

Il committente prima dell'inizio della prestazione di lavoro deve registrarsi all'INAIL. Ciò è necessario per la copertura del rischio. Esso deve comunicare:

- i propri dati e quelli del prestatore,
- il luogo di lavoro,
- la data di inizio e fine della prestazione. Eventuali modifiche devono esser comunicate.

La comunicazione può avvenire chiamando il numero gratuito 803.164 o inviando un fax al numero indicato sul modulo prestampato¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorie si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale; lo stesso vale fino a 3.000,00 € per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Vedi art. 70, c. 1 e 1 bis, D.Lgs. n. 276/2003.

¹⁷⁶ Il modulo per la comunicazione è messo a disposizione dall'INAIL.

Pagamento

Il committente deve compilare ogni buono lavoro ed intestarlo al prestatore. Una volta firmato dal committente e dal prestatore, il buono può essere incassato dal prestatore presso qualsiasi ufficio postale. Dopo la comunicazione da parte delle poste dell'avvenuto pagamento, vengono accreditati i contributi presso la Gestione separata.

Ogni prestatore può essere pagato tramite buoni lavoro per un importo complessivo non superiore a 5.000,00 €¹⁷⁷. Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale.

Modalità del procedimento

1. L'importo complessivo dei buoni viene pagato mediante bollettino postale¹⁷⁸. I buoni possono essere ritirati presso la direzione provinciale dell'INPS a Bolzano¹⁷⁹. Va esibito il bollettino postale originale con entrambi i tagliandi.
2. Il committente comunica mediante fax o telefonicamente l'inizio della prestazione all'INAIL (copertura assicurativa!).
3. La prestazione viene eseguita.
4. Eventuali modifiche devono essere comunicate all'INAIL.
5. Il prestatore viene pagato tramite buoni lavoro.
6. Il prestatore può incassare i buoni presso qualsiasi ufficio postale e gli vengono accreditati anche i contributi previdenziali pagati.

Compensi non soggetti ad imposta fino a 7.500 euro

Sono esenti da imposta le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici, ai collaboratori tecnici di determinate associazioni culturali, e quelli erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio diretto di attività sportive fino a 7.500 €¹⁸⁰. Questa disposizione vale, oltre che per le associazioni

¹⁷⁷ Per le imprese familiari, il limite massimo è di 10.000,00 €; per esse valgono regole specifiche per i contributi.

¹⁷⁸ Il pagamento avviene mediante bollettino postale sul conto corrente postale 89778229 intestato a "INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC".

¹⁷⁹ È previsto che in futuro l'acquisto sarà possibile anche in tabaccherie convenzionate.

¹⁸⁰ Le associazioni sportive dilettantistiche applicano questa disposizione anche per le attività di carattere amministrativo-gestionale. Art. 67, c. 1, lett. m, DPR. N. 917/1986.

sportive dilettantistiche, solo per i cori, le bande musicali e le filodrammatiche¹⁸¹.

Presupposto è comunque che non si tratti di “prestazioni professionali”. L’esercizio professionale di questa attività (iscrizione in albi, propria partita IVA) impedisce invece l’applicazione di questa disposizione. L’esenzione da imposta è anche applicabile a non residenti¹⁸².

Requisiti oggettivi:

- indennità di trasferta,
- rimborsi forfettari di spesa,
- premi,
- compensi.

L’esenzione da imposta spetta per un importo non superiore complessivamente a 7.500,00 € nel periodo d’imposta¹⁸³. Fino a questo limite tali redditi non sono tassabili per il destinatario. Inoltre non sottostanno ad una ritenuta. Qui vale il principio di cassa: devono essere presi in considerazione i contributi pagati nell’anno solare. Il limite vale per ogni singola persona e per anno solare. Ciò significa che i compensi di più associazioni devono essere sommati. Per questa categoria di reddito non devono essere versati contributi all’INPS e neanche all’INAIL¹⁸⁴.

Se il compenso supera la soglia di 7.500 € e arriva fino ad un tetto di 28.158,28 €, sulla differenza è trattenuta una ritenuta a titolo di imposta (23 %) ¹⁸⁵ e si applica inoltre l’addizione regionale. Se si supera anche questo tetto, sull’importo che lo supera si applica la tassazione ordinaria. In tal caso si effettua una ritenuta a titolo d’acconto.

¹⁸¹ Art. 67, c. 1, lett. m), DPR n. 917/1986. “...di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche”.

¹⁸² Risoluzione n. 142/E del 1 ottobre 2001.

¹⁸³ Art. 69, c. 2, DPR n. 917/1986.

¹⁸⁴ Circolari Inps n. 32/2001 e n. 42/2003. Comunicazione Inail del 19 marzo 2003.

¹⁸⁵ Attuale aliquota di imposta minima.

Compenso	Soglia	Imposta sul reddito	Addizione regionale
Somma esente da imposta	Fino a € 7.500	0	0
Importo tassato definitivamente	€ 7.500 – 28.158,28	23 % definitiva	0,9 %
Soggetto a ritenuta d'acconto	oltre € 28.158,28	23 % d'acconto	0,9 %

Collaboratori stranieri

Se i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionali sono corrisposti a soggetti non residenti in Italia, deve essere operata una ritenuta d'acconto nella misura del 30 %¹⁸⁶. Questa è da considerarsi come tassazione definitiva. Anche per gli stranieri vale il principio per cui la ritenuta deve essere operata sull'intero compenso, inclusi i rimborsi di spesa¹⁸⁷. Se si tratta invece di una collaborazione coordinata e continuativa, la ritenuta avviene solo sui compensi soggetti a imposta, detratte le spese documentate.

Se sussiste una convenzione per evitare la doppia imposizione tra l'Italia e il Paese di residenza dello straniero, si applicherà quest'ultima. In molti casi la convenzione contro la doppia imposizione prevede una tassazione nel Paese di residenza del soggetto. Se il soggetto dimostra di aver diritto all'applicazione della suddetta convenzione, non si effettua la ritenuta a titolo d'imposta¹⁸⁸.

Adempimenti come sostituto d'imposta

Un ente non commerciale assume il ruolo di sostituto d'imposta qualora eroghi delle somme soggette a ritenuta d'acconto. In tal caso infatti esso

¹⁸⁶ art. 25, c. 2, DPR n. 600/1973.

¹⁸⁷ Risoluzione ministeriale n. 69 del 21 marzo 2003.

¹⁸⁸ Dichiarazione che sussistono i requisiti per la convenzione contro la doppia imposizione e dichiarazione di residenza rilasciata dal fisco del Paese di provenienza.

è tenuto per legge a versare delle imposte per conto di un altro. A questo fine l'ente deve compilare un'apposita dichiarazione da inviare all'amministrazione finanziaria.

Alle retribuzioni erogate ai propri dipendenti, ai prestatori d'opera, ai lavoratori autonomi occasionali e persino ai premi delle lotterie si applica la ritenuta d'acconto. Ciò comporta spesso, oltre all'obbligo di comunicare i versamenti all'amministrazione finanziaria, degli adempimenti previsti dal diritto del lavoro.

Altre uscite

Anche le rimanenti uscite dell'organizzazione di volontariato vanno regolarmente documentate e contabilizzate.

Tutte le uscite sono da annotare nel libro cassa (vedi schema). La documentazione di spesa va numerata ed archiviata cronologicamente.

Schema esemplificativo di libro cassa

n.	data ricezione	descrizione	destinatario fornitore	importo in euro	documento	
					n.	data emissione
1	03.02.2010	premio assicurazione responsabilità civile	agenzia X	107,50	polizza A/03456	20.01.2010
2	04.03.2010	bolletta della luce	SEL	34,00	fattura 04567	25.02.2010
3	07.03.2010	riparazione fotocopiatrice	COPY-SERVICE	75,00	fattura 56	26.02.2010
4	10.04.2010	conferenza assemblea dei soci	A. HOFER	180,00	nota onoraria 7/2010	28.03.2010
TOTALE USCITE				396,50		

Acquisto di beni (investimenti)

Per beni dell'organizzazione di volontariato si intendono sia i beni d'uso e consumo che i beni d'investimento. Sono beni d'investimento quelli destinati all'esercizio dell'attività ed il cui uso nell'organizzazione è prolungato nel tempo. Essi si distinguono in beni immobili e beni mobili.

a) Beni immobili

Se l'organizzazione acquista beni immobili (uffici, fabbricati, terreni) si procede alla registrazione del relativo contratto¹⁸⁹ ed all'intavolazione dell'immobile nel libro fondiario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale possono figurare nel libro fondiario col proprio nome anche se non sono riconosciute come persone giuridiche private. L'immobile va inventariato al suo valore d'acquisto.

b) Beni mobili

Sono beni mobili gli autoveicoli, le fotocopiatrici, i computer, le tende così come i materiali d'uso e consumo. Qualora l'organizzazione acquisti beni d'investimento, questi andrebbero inventariati. I beni di modico valore vengono annotati, come materiale di consumo, nel libro cassa.

L'inventario forma parte integrante del bilancio consuntivo. Gli ammortamenti e le variazioni, pur non essendo obbligatorio, andrebbero comunque annotati per consentire di tenere costantemente aggiornata la situazione del patrimonio sociale.

¹⁸⁹ Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale sono esonerate dal pagamento dell'imposta di registro.

Allegati

(Schemi tipo)

Schema di bilancio consuntivo 20 __
(approvato dall'assemblea dei soci il _____)

Uscite	EURO	Entrate	EURO
a) uscite per attività istituzionali → personale dipendente → collaboratori esterni → rimborsi spese → costi gestione locali (canone di locazione, riscaldamento....) → telefono, fax, internet → spese amministrative → ecc.		a) entrate da attività istituzionali → contributi associativi → offerte → raccolte di fondi → donazioni → contributi della Provincia → contributi del Comune → contributi vari	
b) uscite per attività commerciali marginali (D.M. 25/5/95) → spese connesse alle attività ed ai servizi di cui al D.M.		b) entrate da attività commerciali marginali (D.M. 25/5/95) → quote d'iscrizione ai corsi → quote di partecipazione → vendita di beni acquisiti a titolo gratuito → vendite di cui al D.M. → prestazioni di servizi di cui al D.M.	
c) uscite per attività commerciali occasionali → spese connesse alle manifestazioni		c) entrate da attività commerciali occasionali → manifestazioni (balli, feste campestri, ecc.) → pubblicità nel programma della manifestazione	
d) uscite per attività commerciali abituali → spese connesse alle sponsorizzazioni od agli ingressi		d) entrate da attività commerciali abituali → sponsorizzazioni → ingressi	
e) investimenti → beni mobili (attrezzature, macchine) → beni immobili		e) altre entrate → entrate derivanti dal possesso terreni o fabbricati → entrate varie	
Totale uscite		Totale entrate	

Schema di avviso di convocazione dell'assemblea dei soci

(su carta intestata dell'associazione)

Ai
soci dell'organizzazione
(indirizzo)

Avviso di convocazione

Egregio socio,
con la presente è gentilmente invitato a voler partecipare all'assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno, alle ore presso

In caso di impedimento il diritto di voto potrà essere trasmesso ad altro socio mediante l'allegata delega.

Ordine del giorno:

1. saluto da parte del/della presidente ed eventuale elezione degli scrutatori;
2. lettura ed approvazione dell'ordine del giorno;
3. lettura ed approvazione dell'ultimo verbale di assemblea;
4. presentazione ed approvazione della relazione sull'attività svolta;
5. illustrazione del bilancio consuntivo corredato dell'inventario (tutta la documentazione può essere visionata presso la sede dell'organizzazione);
6. relazione dei revisori dei conti;
7. approvazione del bilancio consuntivo e scarico al direttivo ed ai revisori dei conti;
8. presentazione ed approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo relativi al corrente anno;
9. eventuale rielezione degli organi sociali;
10. saluto da parte degli ospiti d'onore;
11. varie ed eventuali.

Il/La presidente
.....

Allegati:

Data

Schema di verbale di seduta del direttivo

Verbale della seduta del direttivo

Data:

Luogo:

Presenti:

Assenti giustificati:

Ordine del giorno	Informazioni/deliberazioni
1. Saluto	Il presidente saluta i membri del direttivo ed eventuali ospiti.
2. Numero legale	È raggiunto
3. Verbale della seduta precedente	Viene approvato all'unanimità, con due lievi modifiche.
4. Domanda di contributo al Comune	Viene presa la decisione di chiedere al Comune un contributo straordinario per il rinnovo della sala prove. La relativa domanda sarà redatta dal sig. X, che la sottoporrà alla deliberazione nella prossima seduta
5. Concerto	Viene deciso a maggioranza di tenere un concerto il ____ a _____. La sig.ra Y si assume il compito di curare l'intera organizzazione.
6. Varie ed eventuali	a) Il membro XY vorrebbe sapere per quale ragione non sono ancora state rimborsate le spese di viaggio. Il cassiere assicura di avervi provveduto due giorni fa. b) Il presidente informa i presenti che il giorno sarà tenuta un'interessante conferenza sul volontariato. c) La prossima seduta del direttivo è fissata per il_____.

La seduta si conclude alle ore

Il/La presidente

.....

Il/La segretario/a verbalizzante

.....

Schema di rimborso spese

(su carta intestata dell'associazione)

Rimborso spese

Cognome e nome

Indirizzo

Per i viaggi di servizio svolti su incarico del direttivo con l'autovettura propria, modellotarga

il da a scopo km

il da a scopo km

il da a scopo km

il da a scopo km

il da a scopo km

il da a scopo km

Tot. km percorsi x tariffa prestabilita = €

Pedaggi autostradali (v. documentazione allegata) = €

Biglietto (dell'autobus, del treno o altri documenti giustificativi) = €

Parcheggio (v. documentazione allegata) = €

Spese di vitto (v. documentazione allegata) = €

esente dall'imposta di bollo
ai sensi dell'art. 27- bis,
D.P.R. 642/1972

Totale = €

Il/La presidente
.....

Il socio/membro del direttivo
.....

Data

N.B.: La liquidazione avviene in conformità alla deliberazione del direttivo dd. (Data)

Schema di nota di addebito

(su carta intestata dell'associazione)

Organizzazione di volontariato ai sensi della L.P. 1° luglio 1993, n. 11,
iscritta con decreto del Presidente della Provincia
n.,
codice fiscale

esente dall'imposta di bollo
ai sensi dell'art. 27- bis,
D.P.R. 642/1972

A

.....
.....
.....
.....

Partita IVA

Nota di addebito del

Descrizione della prestazione:

Vendita di 10 cesti di vimini di propria fabbricazione a 5,00 €
50,00 €

*Attività marginale non soggetta ad imposta ai sensi del decreto ministeriale
del 25 maggio 1995,*

Il/La presidente

.....

Esente IVA ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.P. 1° luglio 1993,
n. 11 e dell'art. 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.1

Schema di lista delle offerte

(su carta intestata dell'associazione)

N.	Data di ricezione dell'offerta	Nome del soggetto erogante*	Importo €
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Ammontare complessivo			

**Qualora un soggetto erogante voglia mantenere l'anonimato, in luogo del nome viene scritto "anonimo".*

Schema di ricevuta per offerta

(su carta intestata dell'associazione)

esente dall'imposta di bollo
ai sensi dell'art. 27- bis,
D.P.R. 642/1972

Egregio/Gentile/Spett.le
Sig./Sig.ra/Ditta

.....
.....
.....

Data

Ricevuta per offerta

Egregio Sig./Gentile Sig.ra
con la presente il/la rappresentante legale dell'organizzazione

.....
attesta di aver ricevuto a titolo di offerta la somma di euro,
versata in data
tramite banca/ufficio postale, e coglie l'occasione per esprimere un sen-
tito e cordiale ringraziamento.

Si fa inoltre presente che l'organizzazione.....
è iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato
(D.P.P., n.) e che l'importo di questa offerta è
deducibile dall'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera
i-bis e dell'articolo 100, comma 2, lettera h, del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero deducibile ai sensi dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 dal
reddito complessivo.

PER L'ASSOCIAZIONE/L'ORGANIZZAZIONE
IL/LA PRESIDENTE

.....

Questa ricevuta va conservata assieme alla ricevuta rilasciata dal-
la banca/dall'ufficio postale ai fini della prossima dichiarazione dei
redditi!

Schema di nota onorario

Nota onorario

per prestazioni di lavoro autonomo occasionale
ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 917/1986

Collaboratore
Domicilio fiscale
Data e luogo di nascita
Codice fiscale

esente dall'imposta di bollo
ai sensi dell'art. 27- bis,
D.P.R. 642/1972

All'organizzazione
.....
.....

Nota onorario n. del

Compenso per prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi
dell'art. 67, comma 1, lettera L), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Ammontare complessivo per le prestazioni rese 500,00 €
(assistenza progetto spese incluse)

Ritenuta d'acconto del 20% 100,00 €

Corrispettivo netto pagato **400,00 €**

Esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Coordinate bancarie: (fornire informazioni esatte!)

Firma



Alla
Segreteria del Comitato di Gestione
per il Fondo speciale per il volontariato
Ufficio Affari di gabinetto
Via Crispi, 3
39100 Bolzano

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
PER UN PROGETTO TRAMITE IL FONDO SPECIALE
PER IL VOLONTARIATO

Il/la sottoscritto/a
residente in,
telefono, in qualità di rappresentante legale
dell'organizzazione

ch i e d e

la concessione di un finanziamento per la seguente iniziativa (solo titolo)
.....
.....

1) INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE

Indirizzo dell'organizzazione responsabile:

denominazione
via
Comune CAP
telefono e-mail
codice fiscale

Banca (per l'eventuale versamento del finanziamento):

denominazione banca
Codice IBAN
intestato a

Ai sensi della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, l'organizzazione è stata iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Presidente della Provincia, n. del

2) INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Descrizione del progetto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Finalità:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

In quali presupposti di cui al punto 3 dei criteri per il finanziamento dei progetti (vedi allegato 1) rientra il progetto proposto? (è sufficiente l'indicazione del punto, es. 3.1, 3.2 ecc.)

.....
.....

Località in cui viene realizzata l'iniziativa:

.....
.....

Destinatari:

.....
.....
.....

L'organizzazione responsabile realizza il progetto

da sola

in collaborazione con le seguenti organizzazioni:

.....
.....

Nome e funzione degli associati che collaborano al progetto:

NOME

FUNZIONE

.....
.....
.....
.....
.....

Nome e qualifica di eventuali esperti che collaborano alla realizzazione del progetto e che non sono associati dell'organizzazione:

NOME

QUALIFICA

.....
.....
.....
.....

Tempi di realizzazione del progetto **(deve essere programmato per il futuro)**:

.....
.....
.....
.....

3) COSTI DEL PROGETTO

	Eventuale descrizione	Euro
onorario €
formazione/aggiornamento €
acquisto di €
affitto €
assicurazione €
pubblicità €
stampa/pubblicazione €
materiale €
personale €
organizzazione €
posta/spedizione €
ingressi/partecipazione €
premi €
ricerche €
viaggio, vitto o alloggio per relatori esterni o accompagnatori €
 €
altro €
 €
 €
 €
l'attività di volontariato quale contributo proprio consiste nelle attività di: €
(per l'attività di volontariato sono riconosciuti per ogni ora 16 € – fino al massimo di 20.000 €) €
COSTI COMPLESSIVI	 €

Attenzione:

- Nel caso in cui sia stata indicata un'attività di volontariato questa deve coincidere con quella indicata nel PIANO DI FINANZIAMENTO DELLA PAGINA SEGUENTE!
- Spese per vitto, alloggio, viaggio e telefono NON sono ammesse a contributo
- L'acquisto di costumi tradizionali, bandiere e strumenti musicali può essere finanziato con un contributo massimo del 35% dei costi ammessi (v. anche allegato 1, 8.4).

È stato richiesto o previsto un'altro finanziamento per questo progetto?
A quale ente?

ENTE	DATA	EURO	CONCESSO
..... €	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON ANCORA <input type="checkbox"/>
..... €	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON ANCORA <input type="checkbox"/>
..... €	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON ANCORA <input type="checkbox"/>
..... €	

4) PIANO DI FINANZIAMENTO

contributo richiesto (non può essere richiesto più del 70 % dei costi complessivi) €
risorse proprie consistono in (almeno il 30 % dei costi complessivi):	
attività di volontariato in % corrisponde in Euro €
contributo finanziario in % corrisponde in Euro <i>almeno il 10 % delle risorse proprie deve consistere in un contributo finanziario – possono rientrare anche donazioni da privati o quote di partecipazione</i> €
eventuali altri contributi pubblici € € €
L'organizzazione richiedente è obbligata a fornire indicazioni precise sui contributi aggiuntivi. €
COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO (devono coincidere con i costi complessivi della pagina precedente) €

Eventuali allegati alla presente domanda firmati dal/dalla presidente:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

**Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali
(L. 196/2003)**

I dati forniti al Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato verranno utilizzati anche in forma digitale per l'applicazione della legge 11/1993. Il responsabile del procedimento è il Comitato di gestione.

Data

firma del/della rappresentante legale

.....

A prescindere dal presente modulo, il Comitato di gestione si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni o documentazioni alla organizzazione richiedente.

ALLEGATO 1

Estratto dei criteri:

- 3.1 I progetti devono riguardare almeno uno dei seguenti settori:
 - assistenza sociale e sanitaria,
 - attività culturali, educative e di formazione,
 - attività sportive, ricreative e del tempo libero,
 - protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- 3.2 Le organizzazioni devono essere in grado di svolgere il progetto in maniera adeguata, e devono disporre degli occorrenti requisiti tecnici nonché del personale necessario per la sua realizzazione.
- 3.3 Le finalità del progetto devono avere carattere di utilità sociale e pertanto a beneficiarne deve essere un numero diffuso di persone o la collettività.
- 3.4 Nell'attuazione del progetto dovranno essere coinvolti anche i volontari delle organizzazioni ricorrendo alle loro prestazioni.
- 3.5 L'attività del progetto deve essere sussidiaria a quella dell'Amministrazione pubblica.
- 3.6 L'attività prevista dal progetto deve essere idonea a realizzarne effettivamente le finalità.
- 3.7 I costi preventivati devono riferirsi ai risultati previsti ovvero presentare un adeguato rapporto costo/beneficio. Nella valutazione di progetti di notevole entità, la segreteria del Comitato di gestione del fondo speciale può riservarsi di richiedere un parere tecnico.
- 3.8 La durata del progetto deve essere adeguata e temporalmente definita, ma può anche essere pluriennale.

- 3.9 Il progetto deve essere pianificato per il futuro e pertanto non può essere realizzato antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.
- 8.4 Nel caso in cui il progetto preveda l'acquisto di costumi tradizionali, va allegato alla rendicontazione un parere delle organizzazioni e dei colleghi che si occupano di certificare la validità e la fedeltà di essi alla tradizione.
- 10.1 Il sostegno del Fondo Speciale per il Volontariato deve essere chiaramente riconoscibile per il pubblico. Vario materiale stampato e pubblicitario, produzioni mediatiche, ecc. vanno contrassegnati con la relativa indicazione e con il rispettivo logo. Il logo verrà messo volentieri a disposizione dalla segreteria su richiesta.

LISTA DI CONTROLLO: programmare ed effettuare manifestazioni

a) Direttivo

- ✓ Il direttivo decide di organizzare una determinata manifestazione (ballo, sagra di paese, festa commemorativa, galà di beneficenza, serie di concerti, ecc.) e stabilisce l'entità dei costi ammissibili.
- ✓ Una persona particolarmente capace (generalmente un membro del direttivo) viene nominata organizzatore/coordinatore. Questa persona redige un piano d'organizzazione che viene poi sottoposto al direttivo per l'approvazione.
- ✓ Vengono valutati i rischi connessi alla manifestazione ed eventualmente stipulate le necessarie polizze di assicurazione.
- ✓ Le disposizioni di sicurezza sul lavoro sono da osservare.
- ✓ Dopo la manifestazione il coordinatore presenta una relazione ed il rendiconto che vengono discussi, analizzati ed approvati in una riunione del direttivo.

b) Comune

- ✓ Se la manifestazione ha luogo in un locale pubblico o su suolo pubblico, è necessario munirsi preventivamente di un'autorizzazione del comune competente.
- ✓ Almeno 14 giorni prima dell'inizio della manifestazione si fanno pervenire al comune la domanda di autorizzazione e, in caso di manifestazioni senza scopo di lucro, la prescritta comunicazione. Non è più necessario allegare una copia della comunicazione all'ufficio SIAE competente. Qualora sia necessario procedere alla chiusura di una strada¹⁹⁰, questa circostanza deve essere menzionata nella domanda.
- ✓ Prima di affiggere manifesti pubblicitari bisogna farli timbrare dal comune o dal concessionario competente e vanno versati i diritti d'affissione. Alle organizzazioni di volontariato spetta una riduzione del 50%. Le tariffe relative a questi diritti sono indicate nel rispettivo regolamento comunale.
- ✓ Il comune provvede d'ufficio a comunicare lo svolgimento della manifestazione alla locale stazione di polizia o dei carabinieri ed all'amministrazione provinciale.

c) Amministrazione provinciale

- ✓ Per manifestazioni di durata superiore a due giorni e per determinate manifestazioni come ad esempio manifestazioni in tendoni l'autorizzazione va richiesta all'amministrazione provinciale, Ripartizione Enti locali.

d) Società Italiana degli Autori ed Editori (ufficio SIAE)

- ✓ Circa 14 giorni prima dell'inizio della manifestazione si presenta all'ufficio SIAE la relativa comunicazione allegando la necessaria documentazione.
- ✓ Se necessario si richiede il permesso di agibilità Enpals presso l'ufficio SIAE competente o presso il gruppo musicale.
- ✓ L'ufficio SIAE consegna all'organizzazione la prescritta documentazione.
- ✓ Contestualmente va versata la cauzione richiesta.

¹⁹⁰ Per manifestazioni che richiedono la chiusura di una strada provinciale va presentata domanda anche al Servizio stradale provinciale.

- ✓ Entro 5 giorni dalla conclusione della manifestazione vengono calcolati e riscossi i diritti d'autore.
- ✓ Versamento dei contributi assicurativi obbligatori Enpals e compilazione della dichiarazione Enpals, se sussiste l'obbligo per l'organizzatore ovvero per il committente. Gli uffici SIAE informano se per l'organizzazione promotrice vi sono degli adempimenti nei confronti dell'Enpals e quali sono.

e) Altri adempimenti

- ✓ Il parere sanitario relativo al luogo della manifestazione (ad es. sala da ballo) va richiesto al competente ufficiale sanitario.
- ✓ Dal 1° gennaio del 2001, per i collaboratori/le collaboratrici che occasionalmente somministrano alimenti e bevande in occasione di manifestazioni di questo genere, non è più richiesto il libretto sanitario.
- ✓ L'organizzatore deve predisporre un adeguato servizio d'ordine e di soccorso.
- ✓ Lo svolgimento della manifestazione va comunicato alla locale stazione dei pompieri.
- ✓ Eventuali adempimenti fiscali relativi alla manifestazione (imposta sugli intrattenimenti, IRES) vanno assolti entro i termini di legge.

Normativa

Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11 ¹⁾ Disciplina del volontariato e della promozione sociale ²⁾

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, sostiene e valorizza la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalla presente legge.

(2) L'attività di volontariato, al di là delle motivazioni etiche e morali che la ispirano, coopera con l'ente pubblico, contribuendo all'umanizzazione dei servizi erogati soprattutto nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e culturale, nonché alla prevenzione e alla rimozione delle emarginazioni sociali, alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni. Tale attività costituisce espressione di genuina solidarietà umana, di altruismo, di disponibilità disinteressata in favore del singolo o della collettività, anche ai sensi della cooperazione allo sviluppo secondo la legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, o come momento aggregante di socializzazione soprattutto nelle comunità marginali.

Art. 2 (Attività di volontariato e di promozione sociale)

(1) Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di impegno sociale.

(2) L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario/dalla beneficiaria. Al volontario/alla volontaria possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

(3) L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui esso fa parte.

(4) A persone che si sono rese benemerite nel settore del volontariato, così come definito dall'articolo 1, possono essere concesse onorificenze dalla Giunta provin-

ciale, le cui forme e modalità saranno determinate con regolamento di esecuzione della presente legge.

(5) È considerata attività di promozione sociale quella svolta senza finalità di lucro, prevalentemente a favore di associati/associe, nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e sanitaria;
- b) attività culturale, educativa e di formazione;
- c) attività sportive, ricreative e di tempo libero;
- d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- e) promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.
- f) opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo

(6) Le organizzazioni di promozione sociale si avvalgono in maniera significativa delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati/dalle proprie associe per il perseguimento dei fini istituzionali; possono, inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratrici o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati/proprie associe.³⁾

Art. 3 (Organizzazioni di volontariato ed organizzazioni di promozione sociale) ⁴⁾

(1) È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

(2) Le organizzazioni di volontariato pos-

sono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

(3) Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro diritti ed obblighi. Devono altresì essere stabiliti l'obbligo di formazione del rendiconto economico e patrimoniale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.⁵⁾

(4) Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

(5) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della procedura di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o similare settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

(6) È considerata organizzazione di promozione sociale il raggruppamento di

natura privatistica tra soggetti, costituito come associazione riconosciuta o non riconosciuta o altra formazione che presenta i requisiti determinati da apposito regolamento di esecuzione. L'organizzazione persegue senza scopo di lucro interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati/delle associate o di terzi nei settori di cui all'articolo 2, comma 5.⁶⁾

Art. 4 (Risorse economiche ed agevolazioni fiscali)

(1) Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi o sovvenzioni degli enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi o sovvenzioni di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque strumentali rispetto al reperimento delle risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento delle attività di volontariato organizzate.

(2) In favore delle organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica che siano iscritte nel registro provinciale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per quanto concerne l'acquisto di beni immobili e di beni mobili registrati, nonché per l'accettazione di donazioni e

di lasciti testamentari con beneficio d'inventario.

(3) In favore delle organizzazioni di volontariato si applicano, in quanto compatibili con le loro finalità, le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 5 (Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni di promozione sociale)⁷⁾

(1) È istituito il registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) assistenza sociale e sanitaria;
- b) attività culturali, educative e di formazione;
- c) attività sportive, ricreative e di tempo libero;
- d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio.

(2) Il registro provinciale è tenuto dalla ripartizione provinciale Presidenza e l'iscrizione in esso è disposta dal Presidente della giunta provinciale.

(3) L'iscrizione in una o più sezioni del registro provinciale è condizione necessaria per beneficiare delle apposite agevolazioni fiscali nonché titolo preferenziale per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6 della presente legge.⁸⁾

(4) Hanno diritto all'iscrizione nel registro provinciale le organizzazioni di volontariato che perseguono sul territorio provinciale le finalità di cui all'articolo 1, che svolgono la propria attività da almeno un anno, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.⁹⁾

(5) Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare una relazione annuale sulle attività svolte ed a conservare la documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 4, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l'anonimato, quando richiesto, e limitatamente alle offerte di privati.

(6) Il Presidente della Giunta provinciale dispone d'ufficio, avvalendosi degli uffici provinciali e delle strutture di altre istituzioni pubbliche periferiche competenti in materia, la revisione periodica delle sezioni del registro provinciale al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte sulla base di criteri che saranno precisati con regolamento di esecuzione della presente legge.

(7) Il Presidente della giunta provinciale, in caso di gravi irregolarità nella gestione delle attività di volontariato o del venir meno dei requisiti prescritti, sentito l'Osservatorio provinciale di cui al successivo articolo 8, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dalla corrispondente sezione del registro provinciale in cui è iscritta.

(8) Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione dal registro provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, alla Giunta provinciale, la quale si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso. Avverso la decisione della Giunta provinciale, l'organizzazione di volontariato può adire l'autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla sua

comunicazione alle modalità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266 .

(9) La Presidenza della Giunta provinciale è tenuta ad inviare annualmente all'Osservatorio nazionale per il volontariato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , copia aggiornata del registro di cui al presente articolo.

(10) È istituito il registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, nel quale vengono iscritte le organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, aventi sede ed operanti in ambito provinciale e costituite da almeno sei mesi. ¹⁰⁾

(11) L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di promozione sociale è condizione necessaria per poter usufruire delle apposite agevolazioni fiscali previste dalla relativa normativa statale. I soggetti iscritti nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale sono esenti dal pagamento dell'IRAP ai sensi dell'articolo 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , fatto salvo l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche al fine della determinazione dell'imponibile IRAP. ¹⁰⁾

(12) È ammessa l'iscrizione in uno soltanto dei registri di cui ai commi 1 e 10. ¹⁰⁾

(13) La Giunta provinciale istituisce un fondo di garanzia attraverso il quale possono essere erogati fondi per la copertura parziale di danni straordinari causati dall'attività delle suindicate organizzazioni. Presupposto per accedere a questo fondo di garanzia è che parte dei danni sia coperta dall'assicurazione dell'organizza-

zione di volontariato o dall'assicurazione dell'organizzazione di promozione sociale. Gli ulteriori presupposti per l'applicazione della misura anzidetta saranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale. I fondi necessari saranno prelevati fino ad un limite massimo di 1.000.000 di euro per ogni singolo caso, dal fondo di riserva per spese imprevedute del bilancio provinciale, su istanza della relativa associazione e sulla base di un relativo parere dell'Osservatorio provinciale del volontariato di cui all'articolo 8, nonché di un decreto del Presidente della Provincia, con il quale viene definito il relativo importo. ¹¹⁾

Art. 6 (Convenzioni)

(1) L'amministrazione provinciale, gli enti locali e gli altri enti pubblici responsabili della gestione di servizi nel territorio provinciale nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro provinciale che dimostrino adeguate risorse umane e capacità operative.

(2) La convenzione individua:

- a) l'oggetto e la durata del rapporto convenzionale;
- b) la dotazione e la qualificazione del personale volontario ed eventualmente di quello dipendente o autonomo utilizzato dall'organizzazione di volontariato stessa;
- c) le modalità per la messa a disposizione da parte dell'ente responsabile dei servizi del proprio personale, per l'accesso alle strutture ed il loro utilizzo, per l'informazione necessaria a sostegno del servizio prestato dai volontari;

- d) le modalità per l'espletamento delle attività di volontariato nei servizi ovvero a favore dei singoli o della comunità locale, con carattere di continuità e nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- e) la disciplina dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e l'organizzazione di volontariato, i quali devono prevedere tra l'altro:
 1. l'eventuale rimborso, parziale o totale, delle spese di allestimento e di gestione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi necessari all'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
 2. il rimborso degli oneri per le prestazioni di lavoro dipendente o autonomo impiegato nell'attività di volontariato, esclusivamente nei limiti riconosciuti necessari a sostenere e garantire il regolare funzionamento dell'attività stessa od occorrenti per qualificarla o per specializzarla;
 3. il rimborso, d'intesa con l'ente convenzionante, delle spese effettivamente sostenute dai volontari per l'addestramento e l'aggiornamento, nei limiti riconosciuti dall'organizzazione di appartenenza, fatta esclusione per la corresponsione di compensi sotto qualsiasi forma;
 4. le modalità di erogazione dei finanziamenti, anche in via anticipata;
- f) l'obbligo di frequenza, da parte dei volontari e del personale impiegato nell'attività di volontariato, a corsi di formazione organizzati dalla Provincia o da altri enti o associazioni che siano riconosciuti strumentali al regolare

funzionamento dell'attività oggetto della convenzione;

- g) la periodicità delle relazioni concernenti l'attività svolta dall'organizzazione di volontariato;
- h) le modalità dei controlli dell'ente o istituzione pubblica sul regolare svolgimento e sulla qualità dell'attività di volontariato oggetto della convenzione.

Art. 7 (Criteri prioritari per la stipulazione di convenzioni)

(1) L'amministrazione provinciale e gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e le relative aziende, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Provincia, sono autorizzati a stipulare convenzioni prioritariamente con organizzazioni di volontariato che svolgano la propria attività principalmente in Provincia di Bolzano e siano quindi inserite nel contesto socio-economico della stessa, che siano dotate di strutture organizzative e tecniche, nonché di risorse umane particolarmente specializzate, da definire con regolamento di esecuzione della presente legge, al fine di assumersi compiti nei settori elencati all'articolo 5, lettere a), b), c) e d).

(2) Le convenzioni sono stipulate prioritariamente con le organizzazioni di volontariato che operano sul territorio direttamente interessato dalle attività oggetto della convenzione, che dispongono di un numero di volontari adeguato al fabbisogno e ad assicurare la continuità delle prestazioni.

(3) La Giunta provinciale, sentito l'Osservatorio provinciale del volontariato di cui

al successivo articolo 8, emana le direttive per assicurare nel regime di convenzione il pluralismo delle organizzazioni di volontariato, il rispetto della dignità e delle convinzioni etiche, religiose e culturali degli utenti e l'osservanza del segreto professionale.

(4) Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato in regime di convenzione sono, fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di fissare una quota di rimborso spese, gratuite per tutti i cittadini italiani, gli apolidi e per gli stranieri residenti o che soggiornano, anche temporaneamente, nel territorio provinciale.

(5) Le organizzazioni di volontariato che erogano interventi assistenziali, sanitari, formativi, educativi o culturali, devono, ove possibile, assicurare l'impiego di personale volontario che sia in grado di comunicare nella lingua dell'utente.

Art. 8 (Osservatorio provinciale del volontariato)

(1) È istituito presso la Ripartizione provinciale Presidenza l'Osservatorio provinciale del volontariato, cui compete:

- a) fissare i criteri per la tenuta del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato;
- b) proporre, sostenere e realizzare iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari per la prestazione dei servizi;
- c) promuovere un'informazione adeguata sull'attività di volontariato, anche attraverso i mass-media e nell'ambito di manifestazioni pubbliche;
- d) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- e) formulare proposte intese a promuov-

vere il servizio civile volontario in provincia di Bolzano;

- f) esprimere pareri sulle proposte programmatiche e sulla formazione dei volontari in servizio civile e servizio sociale.¹²⁾

(2) Le funzioni amministrative di supporto all'Osservatorio provinciale del volontariato sono assunte dalla Presidenza della Giunta provinciale, che può avvalersi anche del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dagli assessori provinciali competenti per materia.

(3) L'Osservatorio provinciale del volontariato è composto da:

- a) il Presidente della Provincia, che lo presiede;
- b) il Direttore della Ripartizione provinciale Presidenza, con funzioni di vicepresidente;
- c) cinque esperti nel settore dell'associazionismo, nominati dalla Giunta provinciale;
- d) tre rappresentanti degli enti di servizio civile.¹³⁾

(4) L'Osservatorio provinciale del volontariato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. È assicurata in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

(5) L'Osservatorio provinciale del volontariato è validamente costituito a maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono

svolte da un funzionario provinciale della Presidenza della Giunta provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

(6) Ai componenti dell'Osservatorio provinciale del volontariato è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione secondo la vigente normativa provinciale.

Art. 9 (Flessibilità dell'orario di lavoro)

(1) Al personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, che faccia parte di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale, possono essere concesse delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste nella contrattazione collettiva di comparto, compatibilmente con le esigenze di servizio e limitatamente ai servizi di emergenza o di alto valore sociale.

Art. 10 (Fondo speciale per il volontariato)

(1) È istituito presso la Provincia il Fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel quale sono contabilizzati gli importi dovuti dagli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dalle casse di risparmio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, operanti nel territorio provinciale.

(2) Il fondo è finalizzato al sostegno delle organizzazioni di volontariato che sono iscritte al registro provinciale secondo l'articolo 5; le direttive ed i criteri di sostegno vengono fissati dal comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato.¹⁴⁾

(3) Il Presidente della giunta provinciale, o suo delegato, presiede il comitato di gestione del Fondo speciale. La Giunta provinciale nomina a far parte del comitato stesso quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro provinciale, maggiormente presenti nel territorio provinciale.

(4) La composizione del comitato deve adeguarsi a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991 ed alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 11

(1) (2) (3) (4)¹⁵⁾

(5) La concessione di contributi, sovvenzioni e altre provvidenze di carattere economico, compresa la messa a disposizione gratuita di immobili per l'espletamento di attività di volontariato, è disciplinata dalle leggi provinciali di intervento nei singoli settori, assicurandosi comunque il finanziamento delle attività ed iniziative oggetto delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 11/bis (Servizio civile)

(1) Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, in connessione con i rapporti di cooperazione previsti dall'articolo 8 dello stesso decreto, la Provincia è autorizzata a stipulare con l'ufficio nazionale per il servizio civile una convenzione e specifici protocolli di intesa, che prevedono anche disposizioni sulla dotazione di personale e sulla gestione delle spese ed il coinvolgi-

mento dei servizi provinciali competenti, in particolare la formazione professionale, la sanità e la protezione civile.

(2) Per il raggiungimento di un funzionale coordinamento tra il servizio pubblico e le organizzazioni di volontariato, la Provincia è autorizzata ad istituire un'agenzia per il servizio civile, direttamente gestita dalla Ripartizione Presidenza presso l'amministrazione provinciale, in raccordo con l'ufficio nazionale per il servizio civile.

(3) Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2000 sul capitolo 51495 la spesa di lire 100 milioni. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi è autorizzata con l'annuale legge finanziaria.¹⁶⁾

Art. 12¹⁵⁾

Art. 13 (Norme finali)

(1) Alle Organizzazioni di volontariato che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6, è concesso il termine di due anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per adeguare i rispettivi atti costitutivi o statuti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, al fine di ottenere l'iscrizione d'ufficio nel registro provinciale.

(2) Le convenzioni stipulate tra le organizzazioni di volontariato e gli enti responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6, non possono essere tacitamente rinnovate qualora le convenzioni stesse non rispettino i contenuti di cui all'articolo 3 della presente legge, e le organizzazioni di volontariato non abbiano provveduto

all'adeguamento degli statuti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

(3) Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

(4) Fatto salvo quanto disposto nei commi 1 e 2, è abrogata la legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6.

(5) In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente alla durata della legislatura in corso, i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nell'Osservatorio provinciale, di cui all'articolo 8 comma 3, rispettivamente nel comitato di gestione del Fondo speciale di cui all'articolo 10, comma 3, sono designati dalle organizzazioni di volontariato operanti in provincia, prescindendosi dalla loro iscrizione nel registro provinciale.

(6) Sono abrogati l'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, sostituito dall'articolo 9, della legge provinciale 11 luglio 1991, n. 19, e l'articolo 11 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

(7) I requisiti richiesti per la costituzione e la qualifica di organizzazione di promozione sociale, le disposizioni per la tenuta del registro delle relative organizzazioni, le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo e quant'altro si rendesse necessario regolamentare, verranno disciplinati con uno o più regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.¹⁷⁾

bligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

-
- 1) Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.
 - 2) Il titolo è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
 - 3) L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
 - 4) La rubrica è stata sostituita dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
 - 5) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 13 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
 - 6) Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
 - 7) La rubrica è stata sostituita dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
 - 8) Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
 - 9) L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
 - 10) I commi 10, 11 e 12 sono stati aggiunti dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
 - 11) L'art. 5, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
 - 12) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 19 ottobre 2004, n. 7, e successivamente sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
 - 13) Il comma 3 è stata modificato dall'art. 15 della L.P. 19 ottobre 2004, n. 7, e successivamente sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
 - 14) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.
 - 15) Omissis.
 - 16) L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
 - 17) Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 28 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Legge 11 agosto 1991, n. 266

Articolo 1

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Articolo 2

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Articolo 3

Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorren-

ti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Articolo 4

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Articolo 5

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di

cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Articolo 6

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e

che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Articolo 7

Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Articolo 8

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a fi-

nalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50% della somma erogata entro il limite del 2% degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni”.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Articolo 9

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Articolo 10

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Articolo 11

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Articolo 12

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
- f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di

attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Articolo 13

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Articolo 14

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Articolo 15

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota

pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 16

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 17

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA
ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

DPR Nr. 917/1986

Testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 143

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamenti di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8.

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Art. 148

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso

pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nè per le prestazioni effettuate nell'esercizio

delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,

comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Decreto Ministeriale 25 maggio 1995 (in Gazz. Uff., 10 giugno, n. 134).

Criteria per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 1.

1) Agli effetti dell'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:

- a) attività di vendita occasionali o iniziate occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 i costi di diretta imputazione.

2) Le attività devono essere svolte:

- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.
- 3) Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

Estratto del codice civile: Titolo secondo – Delle persone giuridiche

Capo I: Disposizioni generali

Art. 12 Persone giuridiche private (abrogato)¹⁹¹

Capo II: Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14: Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643). La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).

Art. 15: Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16: Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede (46), nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione (1387). Devono anche determinare, quando trattasi di as-

¹⁹¹ Art. 1 DPR n. 361 del 10.02.2000: „Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.“

sozziazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente (27) e alla devoluzione del patrimonio (21, 31, 32), e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12.(*)] (*) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati (abrogato)

Art. 18: Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2260, 2392).

Art. 19: Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).

Art. 20: Convocazione dell'assemblea delle associazioni

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (2364). L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (2367, att. 8).

Art. 21: Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati (2368). In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (2369). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. (2373) Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. (2365) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).

Art. 22: Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (25, 2941).

Art. 23: Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. (25, 1109, 1137, 2377) L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377). Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10). L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9, 16).

Art. 24: Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. (2284, 2322). L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. (2285) L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione. (2286) Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né

hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25: Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (23, 1445, 2377). Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori. (18, 22)

Art. 26: Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore. (28)

Art. 27: Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è

stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. [L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio(*)] (*) Comma abrogato dall'art.11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Art. 28 Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. (16, 26) La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).

Art. 29: Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solida (18, 27, 1292, 2274, 2279, 2485).

Art. 30: Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'asso-

ciazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11, 21).

Art. 31: Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (30, 42, 2312, 2324, 2964 e seguenti).

Art. 32: Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi (42).

[Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche (abrogato)]

[Art. 34 Registrazione di atti (abrogato)]

Art. 35 Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le mo-

dalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice (artt. 25 e seguenti)] sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 (€ 10,32) a L. 1.000.000 (€ 516,46).

Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente (1292 e seguenti) le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (41, 2267, 2291, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615, Cod. Proc. Civ. 19).

Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeg-

giamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente (1292 e seguenti) della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi compo-

nenti rispondono personalmente e solidalmente (1292 e seguenti) delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente (36, 1387, Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione (31, 32).

Altre disposizioni statali e provinciali

La normativa statale in materia si può trovare e visionare sul sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it oppure www.agenziaentrate.it).

La normativa provinciale in materia si può trovare e visionare sul sito Internet dell'Amministrazione provinciale (www.provincia.bz.it).

Indirizzi utili

Ufficio Affari del gabinetto

39100 **Bolzano**, via Crispi 3, Palazzo 1
tel. 0471/412130/31, Fax 0471/412139
Internet: www.provincia.bz.it/presidenza/0101/volontariato
e-mail: gabinetto@provincia.bz.it

Direttrice d'ufficio:
dott.ssa Elisabeth Spergser
Funzionari di riferimento:
dott. Christoph Pichler

Ripartizione Enti locali

Ufficio competente:
7.1 Ufficio vigilanza
39100 **Bolzano**, via Crispi 3, Palazzo 1
tel. 0471/411150, Fax 0471/411159
Internet: <http://www.provincia.bz.it/enti-locali/default.asp>
e-mail: ufficio.vigilanza@provincia.bz.it

Società Italiana degli Autori ed Editori (uffici SIAE)

39100 **Bolzano**, via Crispi 9
tel. 0471/973058 oppure 0471/979419,
fax 0471/979419
e-mail: bolzano@siae.it
Direttore responsabile: dott. Lucca Cattani

39012 **Merano**,
via Cassa di Risparmio 10
tel. 0473/236800, fax 0473/257927
Mandatario: Domenico Costa

39042 **Bressanone**,
via Castellano 28/B
tel. 0472/832079, Fax 0472/207364
Mandatario: Carmelo Franzone

39031 **Brunico**, via Dietenheimer 4
tel. 0474/410189, fax 0474/090023
Mandatario: Diego Donati

39028 **Silandro**, via Covelano 22
tel./fax 0473/730559
Mandatario: Livio Donati

Ulteriori informazioni

(leggi, convenzioni ecc.) relativamente alla SIAE si possono trovare sul sito www.siae.it.

Bibliografia

	Terzo Settore – Le regole per il non profit	Il Sole 24 Ore, 2001
<i>Alberti, L.</i>	Associazioni di Volontariato	FAG Milano, 2000
<i>Beccalli, C.</i>	Finalmente chiaro il regime Iva degli acquisti delle organizzazioni di volontariato	Il Fisco, 11/2001
<i>Colombo, F.; Sciumè, P.</i>	Onlus, Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, terza edizione	Il Sole 24 ore, 1999
<i>De Petra, F</i>	Enti Non Commerciali e Onlus Culturali	Buffetti Editore, 2009
<i>De Stefanis, C.</i>	Enti Non Profit	Buffetti Editore, 2009
<i>Colombo, G.M.</i>	Contabilità fiscale e bilancio nella riforma degli enti non profit	Corriere Tributario, 5/1998
<i>Colombo, G.M.</i>	Enti non profit	Ipsosa, 2001
<i>De Carli, P.</i>	Pubblica Amministrazione e modelli privatistici	Mulino, 1993
<i>Martinelli, G.</i>	Die Verwaltung der Vereinigungen	Autonome Provinz Bozen, 1996
<i>Ministero delle Finanze,</i>	Gli Enti non commerciali e le Onlus	Quaderni - Rivista trimestrale del Ministero delle Finanze Nr. 4/1998
<i>Pettinato, S.</i>	Gestire il non profit	Il Sole 24 Ore, 2000
<i>Pettinato, S.</i>	Uscire dal labirinto	Monti 1998
<i>Pettinato, S.; Buscaroli, F.</i>	Enti non commerciali	Buffetti
<i>Pinto, V.</i>	Volontariato e fisco	Fondazione per il Volontariato, 1996
<i>Propersi A.; Rossi G.</i>	Gli enti non profit	Il Sole 24 Ore, 2001
<i>Roncher, A.</i>	Imposta sugli Intrattenimenti	Seac, 1999
<i>Santuari, A.</i>	Organizzazioni non profit- Leggi commentate	Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit (ISSAN) Trento
<i>Schwarz, P.</i>	Management-Brevier für Nonprofit-Organisationen	Haupt, 1996
<i>Serafini, A.</i>	Le scritture contabili degli ENC e Onlus	Il fisco, 8/1998

Gli autori

Moritz Schwienbacher – Consulente NPO

Nato nel 1955, laurea in “Verbands- und Nonprofit-Management” presso l'Università di Friburgo/CH. Dal 1997 lavora come consulente NPO autonomo e come relatore free-lance (Ufficio NPO, via Bolzano 11/A, 39011 Lana). È iscritto alla Camera di Commercio di Bolzano quale esperto di gestione NPO. Presidente dei “Servizi sociali di Lana” COOP. a.r.l. Membro del direttivo dell'Istituto NonProfit. Coautore di diverse pubblicazioni NPO.

Dr. Josef Haller

Nato nel 1966, laurea in Economia politica, manager di NPO laureato presso l'Università di Friburgo/CH. Posizione dirigente in una federazione. Presidente dell'Istituto NonProfit. Revisore dei conti in diverse NPO. Coautore di svariate pubblicazioni NPO.

